

Agenzia Europea per la Cooperazione Giudiziaria

EUROJUST



Desk Italiano di Eurojust

“Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”



RELAZIONE DEL MEMBRO NAZIONALE

ANNO OPERATIVO

2019

INDICE

1. Presentazione.....	3
CAPITOLO I – Il Desk italiano nel 2019: risorse umane ed organizzazione	4
1. Il Desk Italiano "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"	4
1.1. Composizione.....	4
1.2. EJTN Trainee e Stagisti	5
1.3. L’impegno per la Vice Presidenza di Eurojust.....	5
1.4. Il Programma Organizzativo per gli anni 2019 - 2020	7
CAPITOLO II - L’operatività di Eurojust nel 2019.....	8
1. I casi trattati dall’Agenzia	9
2. Le aree di criminalità prevalenti.....	11
3. Le riunioni di coordinamento ed i coordination centers	13
4. Le squadre investigative comuni e gli scambi informativi	15
5. Il coinvolgimento dell’organismo negli strumenti di mutuo riconoscimento: l’esperienza in materia di MAE	16
6. I rapporti di Eurojust con i paesi terzi	17
CAPITOLO III - I risultati dell’ufficio italiano nel 2019: una eccellenza nell’Agenzia	19
1. I casi trattati dall’ufficio italiano ed i rapporti con le AA.GG.	19
2. Le Riunioni di Coordinamento.....	21
3. I Coordination Centers	22
4. Le Squadre Investigative Comuni italiane costituite dal 2016 al 2019	22
4.1. Il coinvolgimento delle autorità straniere nelle Squadre Investigative Comuni italiane e le Procure italiane maggiormente coinvolte.....	24
7. Le aree di criminalità prevalenti nell’operatività del Desk	25
8. Le attività in materia di indagini per reati di criminalità organizzata (CO)	26
8.1. Operazione SINE FINIBUS - associazione per delinquere transnazionale attiva nel traffico di alcolici.....	28
8.2. Operazione SKY-IPTV - Associazione per delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di IPTV - colossale frode mediante la diffusione pirata di piattaforme televisive a pagamento	29
8.3. Traffico internazionale di armi per rifornire i clan camorristici campani.....	29
8.4. I “Casalesi” - gestione di beni provento illecito in Romania - condanna in primo grado a 16 anni	30
9. L’operatività del Desk italiano in materia di terrorismo	31
10. I casi di traffico di migranti e di tratta di esseri umani.....	32
10.1. Operazione SESTANTE - Associazione per delinquere transnazionale finalizzata al traffico di migranti irregolari fra Grecia e Italia	33
CAPITOLO V - Il nuovo contesto legale di Eurojust: l’applicabilità del Regolamento 2018/172734	
1. Il nuovo Regolamento 2018/1727 ed il suo impatto interno.....	34
CAPITOLO VI - FOCUS: Ordine Indagine Europeo - Digital Evidence, Sequestri e Confische all’estero, Conflitti di Giurisdizione.....	38
1. L’ordine di Indagine Europeo (OIE)	38

1.1. Il problema dell'entrata in vigore dell'OIE ed i rapporti preesistenti. Accordi bilaterali	38
1.2. Le limitazioni soggettive: gli Stati che hanno trasposto la direttiva.....	38
1.3. L'ambito oggettivo di applicazione	39
1.4. Il problema delle modalità di trasmissione	39
1.5. La trasmissione a mezzo Eurojust ed il suo coinvolgimento	39
1.6. Per orientarsi sull'OIE: il documento del Desk italiano del 2017 aggiornato al 2020	40
2. La prova digitale	40
2.1. Il carattere transnazionale della prova digitale.....	40
2.2. La disciplina della acquisizione transnazionale della prova digitale in UE	41
2.3. Il ruolo di Eurojust	42
3. I certificati per il sequestro e la confisca.....	42
4. I conflitti di giurisdizione e il ruolo di Eurojust.....	43
CAPITOLO VII - CONCLUSIONI.....	44

1. Presentazione

Sono lieto di presentare la Relazione¹ dell'Ufficio italiano di Eurojust per il 2019.

Anche nel corso di tale anno si è rafforzato il *trend* operativo emerso negli anni precedenti, con un nuovo incremento di tutti gli indici più significativi. I dati complessivi risultano estremamente positivi, non solo per l'aumento delle procedure trattate, ma anche per la qualità del supporto offerto alle autorità giudiziarie italiane. Ciò è comprovato dal cospicuo aumento delle iniziative di coordinamento in casi complessi di criminalità transnazionale - attraverso cui si manifesta la *main mission* dell'organismo - evidenziatosi, a sua volta, attraverso l'incremento delle riunioni di coordinamento svoltesi su iniziativa italiana e la costituzione di numerose nuove squadre investigative con le autorità giudiziarie straniere.

Il gruppo di lavoro italiano ad Eurojust (*magistrati, personale di polizia ed amministrativo*) si conferma essere una eccellenza nel contesto dell'Agenzia europea, in grado di proporsi come modello ispiratore di buone prassi nell'erogazione dei servizi a beneficio delle autorità giudiziarie italiane, per le loro esigenze di cooperazione e di coordinamento transnazionale. Ciò trova riscontro anche nella soddisfazione espressa, in più di una occasione, dai colleghi che si sono avvalsi dei servizi erogati da Eurojust.

Tali risultati pervengono dopo un anno di intenso lavoro, sostenuto da uno spirito di forte coesione all'interno dell'Ufficio, in cui tutti hanno encomiabilmente assolto ai propri compiti nell'attuazione del programma organizzativo e gestionale.

La presente Relazione contiene anche un puntuale riferimento ai dati operativi complessivi dell'Agenzia, ai quali il Desk italiano ha contribuito, in tutta evidenza, in modo significativo.

Essa si basa sui dati statistici raccolti dal Desk italiano e dall'apposito Dipartimento Operativo di Eurojust, in base al sistema automatizzato di gestione dei casi (*CMS*).

Con la presente ci si prefigge, pertanto:

- a. di esporre in modo sintetico i risultati operativi complessivi dell'Agenzia nel 2019;
- b. di illustrare i dati salienti relativi alla attività svolta dall'Ufficio italiano nel 2019, tenuto conto degli obiettivi programmatici prefissati e delle aree prioritarie di azione;
- c. di dar conto delle modalità di impiego delle risorse umane disponibili;
- d. di offrire alcuni approfondimenti tematici sulla base dell'ampia esperienza maturata, nei settori della cooperazione giudiziaria e del coordinamento transnazionale;
- e. di analizzare le possibili linee evolutive dello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, alla luce della applicabilità, a far data dal 12.12.2019, del **Regolamento 2018/1727** del 14.11.2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*EUROJUST*).

¹ L'elaborazione della presente a cura del membro nazionale si basa sul contributo di tutti i componenti dell'Ufficio italiano.

1. Il Desk Italiano "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"

1.1. Composizione

L'Ufficio italiano di Eurojust è composto attualmente da:

Nome e Funzione	Mail	Recapiti Telefonici
PERSONALE MAGISTRATALE		
Dott. Filippo SPIEZIA <i>membro Nazionale del Desk italiano presso Eurojust e Vice Presidente di Eurojust</i>	fspiezia@eurojust.europa.eu	
Dott. Silvio FRANZ <i>assistente del membro nazionale</i>	sfranz@eurojust.europa.eu	
D.ssa Teresa MAGNO <i>assistente del membro nazionale</i>	tmagno@eurojust.europa.eu	
PERSONALE FORZE di POLIZIA		
LGT Maurizio VARANESE <i>esperto nazionale dei CC</i>	mvaranese@eurojust.europa.eu	
M.llo Marco MOSELE <i>esperto nazionale della GdF</i>	mmosele@eurojust.europa.eu	
Dir.P.P. Sergio ORLANDI <i>esperto nazionale della P. Pen.</i>	sorlandi@eurojust.europa.eu	
Isp. Alessio NIGRISOLI <i>esperto nazionale della PS (quest'ultimo ritornato in servizio in Italia al momento della stesura del testo)</i>	anigrisoli@eurojust.europa.eu	
SEGRETERIA		
ITSecretariat@eurojust.europa.eu		

Nel corso dell'anno il Ministro della Giustizia, dando seguito a quanto preannunciato nel mese di marzo 2019, in occasione della presentazione della relazione del membro nazionale, ha acconsentito che il Capo del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria distaccasse un proprio esperto proveniente dalla Polizia Penitenziaria.

La compresenza del personale di Polizia è stata indicata all'interno dell'Organismo quale concreto esempio di *best practice*, in quanto ha agevolato la circolarità delle informazioni con le forze di polizia, nel quadro delle norme vigenti e fornito un supporto indispensabile a fronteggiare il crescente numero delle procedure trattate. Alla luce dei risultati sin qui raggiunti si formula il vivo auspicio che tale formula organizzativa possa consolidarsi e divenire stabile anche alla luce del **nuovo Regolamento di Eurojust**.

1.2. EJTN Trainee e Stagisti

Anche nel 2019 il Desk italiano ha ospitato lo svolgimento di *stage* quadrimestrali a beneficio di magistrati italiani, organizzati di concerto tra EJTN, la Scuola della Magistratura e questo membro nazionale.

L'allargamento del numero di magistrati *trainee* (*portato stabilmente a due e, ove possibile, anche a tre magistrati per annualità*), ha rappresentato una rilevante occasione per offrire un'esperienza unica per la formazione internazionale di vari colleghi italiani, ma ha anche apportato un beneficio alla gestione delle attività condotte dal Desk, che si è avvalso di ulteriori e preziose risorse nelle procedure trattate sotto la supervisione del membro nazionale. Nel 2019, i magistrati in tirocinio sono stati: il Dott. Aldo Ingangi e il Dott. Stefano Castellani rispettivamente provenienti dalle Procure di Lucca e Torino.

Anche giovani e qualificati dottorandi in discipline giuridiche hanno potuto ottenere l'accesso ad attività non direttamente operative dell'Ufficio. Si è in tal modo inteso confermare la possibilità di creare significative opportunità ed esperienze di formazione all'estero per i giovani più meritevoli.

1.3. L'impegno per la Vice Presidenza di Eurojust

Nel 2019 lo scrivente membro nazionale ha continuato l'esercizio delle delicate funzioni di **Vice Presidente di Eurojust**, in aggiunta ai compiti di coordinamento dell'Ufficio italiano e di diretta trattazione operativa di specifiche procedure. L'esercizio di tali ultime funzioni costituisce un'indispensabile leva per poter, a partire dalla esperienza operativa, influenzare l'Organismo nelle sue diverse componenti. Eurojust, pertanto, ha beneficiato dell'esperienza giudiziaria italiana, specie nel contrasto alle forme gravi di criminalità organizzata e di terrorismo internazionale, anche nel corso della sua delicata transizione verso la sua nuova dimensione di Agenzia europea, nel quadro del nuovo Regolamento ed ai fini del completamento del processo riformatore interno.

Nell'esercizio di tali funzioni sono state assunte specifiche iniziative, attinenti sia al management dell'Agenzia che al suo orientamento strategico - operativo (*strategic and policy work*).

In relazione al **primo profilo**, si segnalano le attività svolta in occasione delle procedure per l'approvazione del bilancio per il 2020, fissato nella misura di €41.546.678. Tale risultato perviene dopo defatiganti negoziati con le competenti Direzioni Generali della Commissione europea (DG Justice, DG Budget and Finance), che avevano previsto una misura sensibilmente inferiore e dopo una sensibilizzazione delle competenti Autorità dell'Unione (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione).

Analogo impegno viene portato avanti - ed è tuttora in corso - rispetto agli obiettivi del "*Multi-Financial Budget 2021-2027*", che, come è noto, fissa il tetto sulla base del quale, durante il ciclo finanziario dell'Unione, verrà negoziato, di anno in anno, anche il bilancio di Eurojust.

Alla luce della proposta della Commissione europea, che per il 2021 ha formulato una previsione pari a 33 milioni di Euro, ne deriva la particolare apprensione con cui il Collegio di Eurojust e questa Presidenza sta affrontando la fase attuale di negoziato. Non vi è dubbio, infatti, che se il bilancio per il 2020 si è attestato su un livello accettabile, pari a €41.546.678, la previsione di 33 milioni di Euro, per il bilancio 2021, appare non realistica e del tutto disallineata. Essa non solo non consentirebbe ragionevoli obiettivi di crescita negli anni a venire, ma comprometterebbe le attuali esigenze operative dell'organismo. Se tale previsione dovesse

confermarsi, Eurojust si troverà nella sua storia, per la prima volta, nella condizione di non poter assicurare tutti i servizi richiesti dalle autorità giudiziarie nazionali e dovrà fissare le c.d. priorità negative.

E' evidente che lo scenario complessivo potrebbe risentire, dal punto di vista finanziario, dell'effetto Brexit e della richiesta di risorse aggiuntive che proviene dal neonato Ufficio del Procuratore europeo. Tuttavia, le esigenze di coordinamento investigativo transnazionale e di cooperazione giudiziaria nell'UE resteranno un bisogno predominante e costante anche nei prossimi anni. Eurojust non può essere indebolita e servono adeguate risorse per fronteggiare le sfide che già sono davanti. L'insediamento del nuovo Commissario alla Giustizia e i primi contatti avviati dalla Presidenza di Eurojust lasciano ben sperare per una riconsiderazione delle previsioni del bilancio finanziario multiennale (*MFF*), anche alla luce delle recenti nuove proposte fatte dal Presidente del Consiglio europeo.

Per quando riguarda, invece, le iniziative istituzionali intraprese dallo scrivente, quale Vice Presidente, nei settori strategici di Eurojust, si richiamano:

- a.** l'iniziativa per l'istituzione del registro anti-terrorismo (avviato nel mese di Settembre 2019), con il coinvolgimento di tutte le autorità giudiziarie italiane in coordinamento con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
- b.** il lancio della costituzione, sotto l'egida di Eurojust, di un gruppo europeo di magistrati esperti, individuati in ciascuno Stato membro, per lo scambio di esperienze e di informazioni a carattere strategico in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (*smuggling of migrants*);
- c.** il contributo – *previa consultazione con le autorità giudiziarie italiane* - per la individuazione dei Paesi Terzi con i quali avviare e concludere accordi di cooperazione nel quadro della elaborazione strategica quadriennale di Eurojust, da presentare alla Commissione Europea per i futuri negoziati. Lo scrivente si è adoperato per inclusione di paesi dell'area del Mediterraneo centrale strategici per l'Italia;
- d.** la personale attività di negoziato – tuttora in corso - svolta con FRONTEX, ai fini della stipula di un accordo operativo per lo scambio di informazioni operativo tra le due Agenzie Europee.

1.4. Il Programma Organizzativo per gli anni 2019 - 2020

Come già comunicato nelle precedenti relazioni annuali, le molteplici attività del Desk italiano si attuano nel rispetto di un **programma organizzativo e gestionale (POG)**, adottato la prima volta nel 2016 e rinnovato nel 2018. Per le esigenze di adeguamento al nuovo regolamento di Eurojust 2018/1727, entrato in vigore il 12.12.2019, è stato adottato un nuovo *ordine di servizio*, con il quale sono state apportate limitate variazioni al vigente POG, al fine di dar conto degli intervenuti mutamenti normativi, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni, tipicamente giudiziarie, assegnate dal nuovo Regolamento al membro nazionale, da ritenersi riservate a questi ovvero ai suoi assistenti.

Il vigente programma organizzativo, conferma, dunque, la natura di *paperless office*, attesa l'avvenuta e consolidata de-materializzazione a beneficio dell'ambiente e a vantaggio di una più facile e rapida trattazione dei casi. Inoltre, l'ufficio è impostato sulla regola della totale condivisibilità degli atti e delle informazioni tra tutto il personale del Desk. Ancora, ciò che caratterizza il programma è l'assegnazione dei casi operativi con criteri tendenzialmente automatici e predefiniti.

Il nuovo ordine di servizio ha nel contempo accresciuto i momenti di raccordo interno, al fine di agevolare le funzioni di coordinamento da parte del membro nazionale, specie nei casi di maggiore rilevanza e più complessi.

In aggiunta, è stata istituzionalizzata la creazione di aree tematiche, la cui responsabilità è stata assegnata a specifici componenti del Desk, al fine di poter raccogliere in modo sistematico informazioni di interesse per la materia della cooperazione giudiziaria e valorizzare appieno l'esperienza sin qui maturata. Esse sono:

- a. area per gli strumenti di cooperazione giudiziaria (responsabile Dott. Silvio Franz) con il compito di curare la raccolta sistematica di informazioni giuridiche e giurisprudenziali sull'applicazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria negli Stati Membri, anche alla luce delle singole legislazioni nazionali;
- b. area per il Cybercrime ed e-evidence (responsabile dr.ssa Teresa Magno) per assicurare la raccolta metodica di informazioni giuridiche e giurisprudenziali in materia di cybercrime, anche alla luce delle singole legislazioni nazionali. Nell'ambito della medesima area tematica rientra anche il progetto per la realizzazione di una connessione sicura con i Corrispondenti nazionali ed i procuratori Distrettuali e, quindi, la facilitazione dei contatti con le competenti autorità italiane (DGSIA);
- c. area squadre investigative comuni, assegnata al M.llo GdF Marco Mosele, che sotto la costante supervisione di questo membro nazionale, fornisce supporto al Desk ed alle autorità nazionali in ambito JIT;
- d. area terrorismo: assegnata al membro nazionale, supportato dal dirigente della polizia penitenziaria Dott. Sergio Orlandi, nel cui ambito avviene il funzionamento del registro antiterrorismo ed il rapporto con ECTC (*Europol*).

CAPITOLO II - L'operatività di Eurojust nel 2019

I risultati raggiunti nel 2019 da Eurojust sono di particolare rilievo. Al di là della sensibile crescita numerica dei casi gestiti, di seguito illustrata, Eurojust è in grado per la prima volta di offrire dati complessivi di conoscenza sulle indagini condotte dalle Autorità giudiziarie nazionali, alle quali ha fornito il proprio supporto.

In particolare, Eurojust ha fornito assistenza ed ha agevolato la cooperazione in ben **2146** procedure basate sull'ordine di indagine penale, mentre è intervenuta in **1277** procedure basate sul MAE. Si è trattato di interventi spesso volti ad integrare il quadro delle informazioni necessarie all'autorità giudiziaria nazionale chiamata a dare esecuzione ai suddetti strumenti basati sul principio del mutuo riconoscimento. In altri casi, si è trattato di interventi in più articolate procedure di coordinamento di indagini transnazionali. Sicuramente decisivo è stato il contributo nei casi di squadre di investigazioni comuni (**272**).

Per la prima volta Eurojust è in grado anche di documentare il numero degli indagati coinvolti nelle indagini nazionali transitate attraverso l'organismo (**pari a 11480**), nonché il numero di casi nei quali sono stati coinvolti gruppi criminali organizzati (**pari a 1485**).

L'infografica che segue è molto esplicativa:



1. I casi trattati dall'Agenzia

Nel **2019**, più che negli anni precedenti, Eurojust ha registrato un ulteriore incremento delle proprie attività operative. La crescita del numero complessivo dei casi trattati, pari a **3643**, appare di tutta evidenza se rapportata alle pregresse annualità (*2550 nel 2017 e 3148 nel 2018*).

Il grafico è di immediata lettura ed esprime un *trend* già costante nel tempo, che si è fortemente rafforzato nel **2019**.

Pur trattandosi di uno sforzo collettivo, non può sottacersi che a tale risultato **ha in maniera rilevante contribuito proprio il Desk italiano**, nella **misura di più di un quinto**, come gli incrementi statistici specifici chiaramente dimostrano.



Il dato esprime certamente una sempre maggiore fiducia che le autorità giudiziarie nazionali manifestano verso l'organismo, per la qualità dei "servizi" che esso è in grado di offrire in relazione alle esigenze della cooperazione giudiziaria e del coordinamento. Si conferma, altresì, l'inequivocabile tendenza della criminalità, specie di quella organizzata, ad operare in modo transfrontaliero, rendendo sempre più necessario, sul piano dell'azione di contrasto, il ricorso a forme strutturate di scambio informativo e coordinamento tra le autorità giudiziarie, comprese quelle di polizia giudiziaria, responsabili dei procedimenti investigativi.

Come si denota dal grafico che segue e sul piano dell'analisi disaggregata, si scorge un significativo incremento dei **casi bilaterali**, passando da **2598** nel 2018, a ben **3132** nel 2019. Il notevole incremento, pari a 534 casi bilaterali in un solo anno, sottolinea il valore aggiunto che le autorità nazionali

riconoscono a Eurojust. Sul punto, va ribadito che la bilateralità del caso non esclude, ma spesso sottende, la transnazionalità della fattispecie criminosa indagata dalle autorità nazionali. **511**, invece, sono stati i **casi multilaterali**, ossia

coinvolgenti più di due Stati membri ovvero Stati terzi. Sebbene il numero complessivo dei casi multilaterali sia inferiore all'anno precedente, va posto in evidenza che in diverse procedure si è assistito ad un incremento del numero dei paesi coinvolti nelle singole procedure.

Non vi è dubbio che proprio rispetto ai casi multilaterali, Eurojust è in grado di esprimere una capacità operativa unica nel suo genere, trattandosi dell'organismo abilitato a tale funzione in ambito europeo, secondo il disegno del legislatore sovranazionale, con modalità di gestione dei casi difficilmente attuabili attraverso l'azione dei Punti di Contatto della Rete Giudiziaria o mediante i rapporti diretti tra le singole autorità giudiziarie coinvolte. Infatti, Eurojust svolge



funzioni altamente proattive per il coordinamento sovranazionale, ormai riconosciuto quale indispensabile dalle autorità giudiziarie, di polizia e doganali dei paesi dell'Unione europea e da molti dei paesi terzi, quest'ultimi rappresentati con proprie delegazioni distaccate presso Eurojust in pianta stabile o attraverso i cosiddetti punti di contatto esterni.

Nel panorama complessivo dell'operatività dell'organismo spicca, come accennato, quella del **Desk italiano, con 724** nuovi casi registrati nel corso dell'anno, di cui:

- a. **374 casi attivi**, ossia generati da richieste delle proprie autorità nazionali, dato che raffigura la continua tendenza primeggiante del Desk nazionale ad Eurojust;
- b. **350 casi passivi**, di cui 332 aperti da Stati Membri e 18 aperti da Stati terzi.

Casework per Requesting MS Jan. - Dec. 2019

Country Owner	MS	LP	Total	Cases	
BE	74	175	12	187	261
BG	160	170	7	177	337
CZ	119	119	6	125	244
DK	46	70	6	76	122
DE	383	526	36	562	945
EE	38	30	3	33	71
IE	48	71	4	75	123
EL	208	106	9	115	323
ES	190	401	27	428	618
FR	238	362	33	395	633
HR	75	87	4	91	166
IT	374	332	18	350	724
CY	10	65	9	74	84
LV	51	53	11	64	115
LT	40	68	12	80	120
LU	14	70	4	74	88
HU	207	116	4	120	327
MT	6	63	1	64	70
NL	162	264	29	293	455
AT	183	190	16	206	389
PL	172	278	16	294	466
PT	116	97	9	106	222
RO	171	244	7	251	422
SI	151	75	5	80	231
SK	142	109	5	114	256
FI	49	36	7	43	92
SE	146	85	1	86	232
UK	69	422	29	451	520
ME	2	9	1	10	12
MK	5	16	0	16	21
NO	68	36	1	37	105
CH	150	134	0	134	284
UA	22	52	3	55	77
US	2	45	2	47	49



Totals: 3892 cases; 3643 NM; 249 LP.

Occorre precisare che di tali casi è stata sempre avviata in tempo reale la trattazione e per molti di essi si è pervenuti alla loro definizione. In tali procedure Eurojust ha svolto un insostituibile ruolo di mediazione tra le autorità giudiziarie dei paesi membri, operanti in contesti ordinamentali e di diritto penal-processuale non sempre armonizzati.


Alla luce della esperienza conseguita, si confermano alcuni aspetti di criticità nella operatività del nuovo strumento di acquisizione della prova transfrontaliera (*ordine d'indagine europeo*), con particolare riguardo alle intercettazioni di comunicazioni telematiche ed ambientali, come già segnalato in pregressi documenti di questo membro nazionale inviati alle autorità nazionali.

Nel rapporto con i singoli Stati e, di riflesso, con i Desk presenti ad Eurojust, problematici permangono i rapporti con le autorità maltesi. Per questo aspetto, lo scrivente membro nazionale, dopo aver informato il Procuratore Generale della Cassazione e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha presentato apposita richiesta al collegio di Eurojust ai sensi dell'art.4, comma 5 del Regolamento, al fine di ottenere un parere scritto sul ripetersi delle difficoltà ad eseguire le richieste di cooperazione giudiziaria. Il Collegio non si è ancora espresso su tale richiesta.

2. Le aree di criminalità prevalenti


Dai dati elaborati da Eurojust emerge che le procedure gestite nel 2019 dall'organismo hanno riguardato:

- a. per il **77%** forme di **criminalità in aree definite prioritarie** (*priority crimes*) secondo la classificazione operata dal Collegio di Eurojust. Esse sono state fissate tenendo in considerazione le indicazioni del Consiglio dell'UE del 6 e 7 giugno 2013 e trasfuse nelle nove priorità dell'*European Policy Cycle*;
- b. per il **23%** altre fattispecie di reato **non rientranti in aree prioritarie**.



L'immagine è illustrativa della rilevata ripartizione per aree di criminalità definite prioritarie.

In base alle definizioni riportate nel sistema informatico di Eurojust, le **macro-aree che corrispondono alle tipologie criminali emergenti** nel 2019 sono: le frodi (*fraud*), il riciclaggio di danaro (*money laundering*), il traffico di droga (*drug trafficking*), la criminalità organizzata itinerante (*mobility organised crime group-MOCG*), il traffico di esseri umani (*Trafficking in human beings-THB*), la criminalità informatica (*cybercrime*), il terrorismo ed il traffico di migranti.




Dal confronto dei dati tra il 2018 ed il 2019 si evince un'evoluzione di alcuni trend criminali, con una conferma del grande numero delle frodi realizzate tramite internet.

L'aumento del numero di frodi informatiche rappresenta una minaccia costante, diffusa e pervasiva, per la quale riesce spesso difficile organizzare una risposta investigativa strutturata, capace di risalire la catena criminale andando oltre l'individuazione dei singoli soggetti coinvolti nella fase finale dello schema delinquenziale (*mule*). In tal senso, il ricorso a squadre investigative comuni si è rivelato strumento di collaborazione particolarmente efficace, come verrà chiarito dalla disamina di alcuni casi trattati da Eurojust.

Da un confronto dei dati statistici relativi ai casi aperti dagli Stati membri (3643 nel 2019) - che denotano una crescita di 495 casi in più rispetto al 2018 - ed operando un confronto con il dato relativo alle forme di criminalità in aree definite prioritarie (*priority crimes*²), emerge un significativo incremento di casi riferiti dalle AA.GG. nazionali, in particolare, in aree cc.dd. **non prioritarie**, di cui appresso si tenterà una possibile analisi. Per le aree, invece, prioritarie si conferma un incremento delle frodi e dei reati commessi dai cc.dd. "*Mobility Organised Crime Group - MOCG*" (quantificabile in 173 casi in più per le Frodi e 35 casi in più per il MOCG). Le altre aree prioritarie (riciclaggio, traffico di droga, traffico di essere umani, cybercrime, terrorismo, immigrazione

² Le forme di **criminalità in aree definite prioritarie**, secondo la classificazione operata dal Collegio di Eurojust con Decisione del 21 gennaio 2014, per il periodo 2014-2017, sono state fissate tenendo in considerazione le indicazioni del Consiglio dell'UE del 6 e 7 giugno 2013, poi trasfuse nelle nove priorità dell'*European Policy Cycle*.

clandestina, corruzione, reati PIF e ambientali) presentano nel 2019 i seguenti incrementi: dei casi di terrorismo (da 76 nel 2018 a 87 nel 2019); di tratta di esseri umani (da 140 nel 2018 a 174 nel 2019);



traffico di migranti (da 70 nel 2018 a 85 nel 2019); riciclaggio (da 405 nel 2018 a 484 nel 2019). L'unica area che registra un lieve decremento rispetto al 2018 è quella relativa alla corruzione (da 76 nel 2018 a 65 nel 2019) e dei reati ambientali (da 24 nel 2018 a 11 nel 2019), come evidenziato nel grafico.

Ai fini di una migliore comprensione del dato di cui al grafico si veda la specifica riportata nella nota a piè di pagina³.

Una compiuta analisi di questo dato dovrà essere condotta da Eurojust. Tuttavia, comparando tali risultanze con la casistica Italiana, si può immediatamente notare che **le diverse indagini per forme di criminalità organizzata e/o mafiose hanno contribuito sensibilmente ad un incremento delle procedure trattate da Eurojust.**

Al di là degli approfondimenti ancora da compiere, il dato suggerisce la necessità di avviare un ripensamento delle aree attualmente definite come prioritarie dall'UE, al pari degli stessi criteri individuati dall'Unione Europea per la loro selezione, tenuto conto delle emergenze investigative che le autorità nazionali segnalano attraverso le procedure comunicate all'Agenzia.

³ Ai fini della comprensione del dato si specifica che nel sistema informatico di Eurojust (CMS) vengono classificate sotto la voce:


- a. **Frodi (totali 1035):** frode (357); Frode informatica (95); Frode anticipo IVA (5); Evasione IVA (133); Appropriazione indebita (41); altre forme di frodi;
- b. **MOCG (totali 293):** Traffico illegale di opere d'arti (12); Reati concernenti motoveicoli (42); Reati contro il patrimonio, incluso rapine e furti aggravati (243);
- c. **Cybercrime (totali 111):** Detenzione di materiale online ai fini dell'abuso di minori (19); Pirateria (31); Phishing (21); Botnet (1); altre forme di cybercrime;
- d. **PIF (totale 50):** Contrabbando di sigarette (33); Contraffazione Euro (17).

3. Le riunioni di coordinamento ed i coordination centers

È utile ricordare che i *coordination meetings* vengono organizzati o su input delle Autorità giudiziarie nazionali o, come spesso accade, all'esito di una iniziativa di Eurojust. È altresì indiscusso che i *coordination meetings* esprimono uno dei migliori strumenti operativi di cui dispone Eurojust: durante le riunioni organizzate dall'organismo, in prevalenza presso la sua sede, le autorità giudiziarie titolari di procedimenti a carattere transnazionale per i quali l'analisi del caso ha disvelato l'esistenza di convergenze investigative, hanno la possibilità di incontrarsi, scambiare direttamente informazioni, decidere comuni strategie investigative e discutere ed analizzare problematiche giuridiche (*prevenendo, ad esempio, situazioni di bis in idem, ovvero predisponendo le attività di acquisizione transfrontaliera della prova*).


Nel 2019 Eurojust ha promosso ed organizzato ben 430 riunioni di coordinamento, come si evince dall'info grafica sotto-riportata. Il significativo incremento di ben 71 riunioni di coordinamento rispetto al 2018 (359 riunioni) rappresenta senza alcun dubbio un traguardo operativo di grande rilievo, a tutto beneficio delle competenti autorità nazionali.


Per la disamina delle riunioni di coordinamento promosse dal Desk italiano, si rinvia all'apposito capitolo specificamente rivolto all'analisi delle attività dell'Ufficio. In questa sede, va solo accennato al fatto che le autorità giudiziarie italiane hanno preso parte a ben 106 riunioni complessive (36 in più rispetto al 2018), sempre assistite dal Desk, con ciò realizzandosi il più alto numero, nella sua serie storica, nelle iniziative di coordinamento effettuate con tale modulo operativo.



Anche le autorità giudiziarie di Stati terzi (*non appartenenti all'UE*), sono state coinvolte nelle menzionate riunioni, con una netta prevalenza per la partecipazione delle autorità della **Confederazione Elvetica**, degli **Stati Uniti** e dell'**Ucraina**, come si evince dal grafico a lato.

Ciò si giustifica per la presenza, in via permanente presso la sede di Eurojust, di magistrati di collegamento di questi paesi, con i quali l'organismo ha stipulato speciali accordi di collaborazione.






I CMs hanno visto la partecipazione anche di organizzazioni internazionali, come si evince dal grafico a sinistra. Ciò al fine di meglio fornire ogni necessaria assistenza alle autorità giudiziarie dei paesi interessati.

Quanto ai reati oggetto delle azioni di coordinamento svolte, si conferma la **prevalenza per le fattispecie di tipo associativo finalizzate alle frodi informatiche ed a quelle fiscali su larga scala (frodi carosello), ma sono numerosi i casi di riciclaggio, traffico di essere umani e traffico internazionale di droga.** E' proprio con riguardo alle indagini per tali tipi di reato che si sono posti, nella pratica, delicati problemi di distribuzione della giurisdizione tra Stati, avuto riguardo sia al ruolo dei membri dei gruppi indagati, sia ai luoghi di operatività degli stessi. L'intervento di Eurojust ha consentito spesso, anche attraverso formali raccomandazioni ai sensi dell'art. 6 della Decisione istitutiva, di concentrare i procedimenti penali presso la giurisdizione nazionale ritenuta prevalente, risolvendo in via preventiva situazioni di contrasto, anche solo potenziale, che poi si sarebbero manifestate successivamente, con scarsi margini di risolvibilità.

Delle **430 riunioni di coordinamento** tenutesi nel 2019, il grafico esemplifica il numero delle citate riunioni suddivise nelle principali forme di **criminalità in aree definite prioritarie (priority crimes)**.




Il supporto di Eurojust nell'azione di coordinamento investigativo a carattere

sovranaazionale si è manifestato anche attraverso l'organizzazione di ben **111 coordination center**. Si tratta di centri operativi che, con il consenso delle autorità giudiziarie coinvolte nelle indagini, vengono allestiti nella fase finale del procedimento, mediante la partecipazione attiva delle AA.GG e delle PP.GG nazionali ed estere. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle fasi esecutive finali, culminanti spesso nella esecuzione simultanea in più paesi di provvedimenti cautelari di natura personale (*mediante esecuzione di MAE*), ovvero reali (*sequestro, confisca*) nonché di perquisizioni e sequestri probatori.

Tali iniziative vengono assunte d'intesa con le autorità giudiziarie nazionali, anche di polizia e con Europol. Esse assicurano una perfetta sinergia operativa e puntuali scambi info-operativi in grado di risolvere problemi giuridici e/o fattuali verificatisi nelle fasi ultime e più delicate delle procedure investigative. Anche la comunicazione mediatica diviene oggetto di un approccio coordinato tra le autorità dei diversi paesi membri partecipanti, al fine di assicurare una tempestiva informazione su fatti anche di rilevanza sociale, garantendo la riservatezza degli accertamenti.

Come si evince dal grafico, il Desk Italiano, nel primeggiare con ben **12 coordination centres** nel corso del 2019, ha organizzato 9 iniziative di coordinamento e ha partecipato a 3 input di coordinamento su richieste di altri Stati. Il grafico è, altresì, illustrativo delle principali tipologie di reati perseguiti con l'ausilio di tale strumento, nonché del coinvolgimento di Stati terzi che hanno partecipato a tali centri operativi per il coordinamento e l'esecuzione di molteplici misure operative eseguite simultaneamente in diversi paesi.



Si evince anche che su 111 coordination centers totali, in cui si annovera la partecipazione di Stati terzi, ben 34 hanno riguardato operazioni volte al contrasto di forme di criminalità definite prioritarie (*priority crimes*).

Serbia	2
Switzerland	2
Ukraine	1
Liechtenstein	1
Bosnia and Herzegovina	1
Monaco	1

4. Le squadre investigative comuni e gli scambi informativi

Per le indagini complesse che richiedono attività dinamiche, la squadra investigativa comune, di cui all'art. 13 della Convenzione del 2000 tra i paesi membri UE e di cui alla Decisione n. 465 del 2002 GAI, si conferma tra i più efficaci strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale. Si tratta, com'è noto, di uno strumento che consente il superamento della rogatoria nell'acquisizione transfrontaliera della prova, nel quadro di un comune progetto investigativo ed operativo tra autorità di diversi paesi membri e la cui utilità si manifesta soprattutto nelle indagini di natura complessa che coinvolgono il territorio di più Stati.

Nell'acquisizione della prova transfrontaliera, Eurojust gioca un ruolo del tutto particolare, contribuendo:

- a. all'individuazione dei casi appropriati per la costituzione della squadra;
- b. alla creazione dei presupposti attraverso il compimento di atti di impulso volti alla creazione dei c.d. procedimenti paralleli;
- c. al finanziamento delle spese generate dalle attività transfrontaliere della squadra;
- d. al supporto delle Autorità giudiziarie e di polizia nazionali ed estere.

Quanto alle esigenze che danno luogo alla costituzione delle squadre investigative, esse si manifestano, spesso, proprio nel contesto delle riunioni di coordinamento promosse dall'organismo. Alle squadre poi partecipano gli stessi membri nazionali le cui autorità hanno comunicato la volontà di costituzione della squadra.

Tale partecipazione è risultata particolarmente utile nella fase di definizione dei contenuti dell'accordo da sottoscrivere, per una possibile preventiva definizione delle questioni derivanti dall'applicazione del principio della *lex loci* che regola lo svolgimento delle misure investigative. Infine, il supporto di Eurojust si manifesta nelle procedure di finanziamento che vengono gestite dal Segretariato delle squadre investigative comuni in seno all'organismo.

Nel 2019 Eurojust ha favorito **272 squadre investigative, di cui 167 già esistenti (mediante procedure di rifinanziamento) e 105 completamente nuove**. Anche le autorità italiane hanno beneficiato di tale supporto, avendo l'Italia consolidato l'attuazione della normativa sovranazionale con il decreto legislativo n. 34 del 2016. Sul punto si rinvia all'apposita sezione dedicata all'analisi dell'attività svolta dal Desk italiano. Il grafico al lato è esplicativo del supporto fornito da Eurojust in tale ambito operativo e, tra l'altro, fornisce un quadro sulle principali forme di reato perseguite con la costituzione delle Squadre di Investigazioni Comuni (SIC).



Il **nuovo regolamento Eurojust 1727/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio (*applicabile dal 12.12.2019*), agli art. 21 e 22, definisce una duplice finalità di intervento in materia, sia informativa che operativa, con un forte impatto sulla materia delle squadre comuni:

- a. per la finalità informativa, si prevedono obblighi di comunicazioni tra l'AG nazionale e Eurojust (protocollo Eurojust/DNAA) in ordine a questioni concernenti *ne bis in idem*; consegne controllate; EU Judicial CTR e TCM (*Decisione 2005/671/GAI del Consiglio sullo scambio di informazioni e cooperazione in materia di terrorismo*);
- b. per la finalità operativa; vanno comunicate ad Eurojust le richieste di assistenza in indagini coinvolgenti tre Stati membri e per forme gravi di criminalità; lo scambio di informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust; le iniziative per la costituzione delle SIC, le informazione sul rifiuto o la difficoltà a eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria di altro Stato Membro.

5. Il coinvolgimento dell'organismo negli strumenti di mutuo riconoscimento: l'esperienza in materia di MAE

L'analisi delle attività svolte da Eurojust nel 2019 non può omettere il riferimento al supporto reso nelle procedure di consegna basate sul mandato d'arresto europeo, di cui alla decisione del Consiglio GAI n. 584 del 2002, costituente la prima applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. In tal senso, come è noto, la normativa sovranazionale prevede espressamente il riferimento ad Eurojust nel caso di mandati d'arresto europeo concorrenti (*ex art. 16 della citata Decisione*) ovvero in caso di ritardo nella loro esecuzione (*ex art. 17 della Decisione in parola*).

Va comunque posto in evidenza che, in materia di mandato d'arresto europeo, la **Grande Chambre** della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in data 27 maggio 2019, ha pronunciato le sentenze nella causa C-509/18 (PF) e nelle cause riunite C-508/18 (O.G.) e C-82/19 PPU (P.I.), al fine di **chiarire se un pubblico ministero possa essere considerato un'"autorità giudiziaria" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo** e se sia, in quanto tale, abilitato a emettere un mandato d'arresto europeo.

Nelle citate pronunce, la Corte ha affermato il principio secondo cui l'autorità giudiziaria emittente, nei casi in cui la normativa nazionale attribuisce una competenza in materia al pubblico ministero, deve poter assicurare all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che - alla luce delle garanzie offerte dall'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente - essa agisce in modo indipendente nell'esercizio delle sue funzioni inerenti l'emissione di un mandato d'arresto europeo. Tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l'autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell'ambito dell'adozione di una decisione di emettere un tale mandato d'arresto, al rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

Conseguentemente - *sulla scorta di numerose richieste di mandato emesse da pubblici ministeri dei Paesi membri* - Eurojust si è immediatamente attivata per raccogliere informazioni sullo status dei Pubblici Ministeri nei Paesi membri dell'Unione. In breve tempo, paesi come Germania e Olanda hanno provveduto a modificare la normativa domestica di emissione del mandato di arresto europeo che ora potrà essere emesso/validato solo da un giudice e non più da un pubblico ministero. Per quanto riguarda l'**Italia**, le garanzie costituzionali riservate anche al Pubblico Ministero non hanno determinato la necessità di interventi normativi sul punto.

6. I rapporti di Eurojust con i paesi terzi


Il lavoro di supporto al coordinamento di Eurojust va ben oltre i confini dell'UE. Come è noto, l'organismo ha stipulato, nel corso degli anni, una serie di accordi di cooperazione che hanno consentito anche il distacco in via permanente di alcuni magistrati di paesi stranieri presso la sede dell'organismo. Ciò è accaduto con gli **Stati Uniti d'America**, la **Norvegia**, la **Confederazione Elvetica** e l'**Ucraina**. Nel corso dell'anno, poi, sono stati conclusi gli accordi di cooperazione con l'**Albania e con la Serbia**, oltre che con la **Danimarca, che formalmente non è più presente quale Desk nazionale**. Nuovi magistrati rappresentanti dei citati paesi saranno presto ospitati dall'organismo. Il **Montenegro** e la **Macedonia del Nord** sono invece rappresentati da magistrati presenti una settimana al mese presso l'agenzia. In aggiunta, Eurojust può contare sulla collaborazione di **52 punti di contatto disseminati in tutto il mondo**, che svolgono un ruolo prezioso per agevolare le procedure di cooperazione attivate dalle AA.GG. dei paesi membri.

Il coinvolgimento dei punti di contatto nei paesi terzi si è rilevato particolarmente efficace in occasione delle molteplici rogatorie internazionali emesse dalle autorità giudiziarie dei paesi UE, specie verso i paesi dell'area balcanica che hanno manifestato una volontà collaborativa decisamente apprezzabile, anche nel contesto di squadre investigative comuni costituite nell'ambito di vari progetti sostenuti dall'UE (*progetti IPA*). Resta ancora problematico, invece, il quadro dei rapporti collaborativi con paesi di area africana, le cui tradizioni giuridiche sono improntate ad una forte centralizzazione delle procedure in capo alle autorità governative.


Eurojust ha comunque continuato il dialogo con le autorità giudiziarie dei paesi con i quali persistono le rilevate criticità. Specialmente nelle relazioni con i rappresentanti dei Paesi africani, sono state colte opportunità di dialogo per il miglioramento delle relazioni, nel quadro di iniziative strategiche supportate da Eurojust, come il MED FORUM, che vede la partecipazione di numerosi Procuratori Generali in rappresentanza dei citati paesi (*Marocco, Tunisia, Libano, Egitto, Algeria, Israele*). Eurojust è stata indicata dalla Commissione Europea quale *project leader* per la nuova edizione del MED FORUM del 2020.

Al riguardo, si segnala l'iniziativa di questo Membro nazionale, che pur nella consapevolezza della perdurante grave crisi libica, è riuscito a mantenere un varco aperto con la Procura Generale del suddetto paese africano, per lo scambio di informazioni operative a beneficio dell'AG nazionale, anche attraverso l'organizzazione di una riunione di coordinamento. Analoghe iniziative a beneficio della Procura di Torino sono state attivamente intraprese con le autorità giudiziarie brasiliane nel corso di una video-conferenza preparatoria e con una successiva riunione di coordinamento. Consolidata, invece, è la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento del Desk italiano con numerosi paesi dell'area balcanica, tra i quali, è significativo menzionare il Montenegro, la Serbia, l'Albania e la Macedonia del Nord.

L'info-grafica che segue è rappresentativa del numero delle procedure trattate nell'ultimo triennio dai magistrati di collegamento presenti ad Eurojust (*prima*) e del numero di casi trattati dall'organismo che vedono il coinvolgimento di Stati terzi (*seconda*):



Nel grafico sono riportati gli uffici giudiziari che nel 2019 hanno richiesto l'intervento del Desk con maggiore frequenza.



Il maggior ricorso da parte dei magistrati italiani ad Eurojust è ascrivibile a tre ordini di ragioni:

- a. Il valore aggiunto che questo Desk fornisce per il buon esito delle procedure di cooperazione e di coordinamento nazionale;
- b. La diffusione dei documenti “strategici e di orientamento” elaborati dall’organismo, come il Rapporto annuale sui Foreign Fighters, il Rapporto sul Cybercrime, il Manuale sulla Giurisprudenza dell’Unione in materia di MAE;
- c. La disponibilità a sostenere in ogni modo le esigenze dei colleghi, che ha generato un elevato grado di fiducia.

L’ufficio italiano di Eurojust mantiene ottimi rapporti con tutti i corrispondenti nazionali, ed in special modo con la **Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo**, che svolge le funzioni di Corrispondente Nazionale di Eurojust anche in materia di terrorismo, oltre che fungere da Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea.

In considerazione del ruolo centrale sul piano del coordinamento nazionale, la DNA rappresenta un’interfaccia fondamentale dell’Ufficio italiano di Eurojust, poiché le reciproche relazioni di interscambio potenziano e rendono più efficaci, sul piano interno e quello internazionale, le funzioni di agevolazione e rafforzamento del coordinamento di indagini per reati di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo internazionale. La comunicazione con la DNA è stata pressoché quotidiana ed ha avuto ad oggetto lo scambio di informazioni a carattere operativo e di tipo strategico, con l’adozione di iniziative condivise. Particolarmente efficace è risultata la relazione “DNA – EUROJUST” ai fini della promozione e costituzione di squadre investigative comuni, spesso realizzando, attraverso scambi informativi ed atti di impulso (*sul piano nazionale ed europeo*), i presupposti per la formazione di numerose squadre. Tanto è avvenuto anche in attuazione dell’aggiornato protocollo operativo sottoscritto nel mese di luglio del 2017, al fine di rafforzare la reciproca collaborazione, con estensione del protocollo preesistente sottoscritto nel 2014, alla materia del terrorismo e delle squadre investigative comuni.

Anche il rapporto di collaborazione con la Procura Generale della Cassazione è continuato in modo proficuo, attraverso il costante scambio di informazioni giuridiche e di documenti di reciproco interesse, nonché con la trasmissione dell’invio delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione rilevanti nella materia della cooperazione giudiziaria. Con il suddetto Ufficio, inoltre, sono state condivise importanti iniziative strategiche, con l’elaborazione di posizioni comuni in occasione del Forum dei Procuratori Generali annualmente ospitato da Eurojust e nella

circostanza di altri importanti meeting svoltisi presso Eurojust nel corso del 2019.

Nella gestione dei casi di agevolazione delle procedure di cooperazione giudiziaria, va poi messa in evidenza la costante attività di interscambio con i Corrispondenti Nazionali presso Eurojust, ossia con gli Uffici delle Procure Generali presso le rispettive Corti d'Appello e con l'Ufficio II del Ministero della Giustizia. Nonostante l'intervenuta "distrettualizzazione" della competenza a trattare le procedure di cooperazione giudiziaria, sia nei rapporti con i paesi membri UE che con le autorità dei paesi terzi, rimangono essenziali le relazioni di collaborazione con i suddetti Corrispondenti. Essi conservano una serie di importanti competenze (*in materia di MAE, ovvero nei casi di revoca o sostituzione delle misure cautelari, in materia di conflitti di giurisdizione*) che si riflettono in numerose procedure trattate da Eurojust.

Nel corso del 2019, il Desk italiano ha fornito un qualificato supporto alle autorità nazionali in **27 casi** per facilitare il raggiungimento degli obiettivi finalizzati al sequestro e alla confisca di beni localizzati all'estero.

2. Le Riunioni di Coordinamento


Come ben esplicitato nell'info-grafica, nel 2019 sono state organizzate **46 riunioni di coordinamento (CMs) su iniziativa italiana**, mentre l'Ufficio ha partecipato a **60** riunioni promosse da altri Desk per un **totale complessivo di 106** riunioni di coordinamento.

L'esponentiale aumento nel numero delle riunioni di coordinamento, quasi doppio rispetto al dato del 2018, è l'ulteriore significativa conferma del grande impegno operativo dell'Ufficio, che ha svolto un'insostituibile attività di mediazione tra diverse autorità giudiziarie. All'esito sono state anche adottate, in diversi casi, specifiche raccomandazioni da parte di questo membro nazionale verso le autorità nazionali, per le finalità di impulso e coordinamento transnazionale, nel quadro delle prerogative fissate dalla legge n. 41 del 2005.

COORDINATION MEETINGS					
Organizzati da:	2015	2016	2017	2018	2019
Italia	25	22	32	33	46
Stato Estero	26	37	33	37	60

Tali riunioni costituiscono uno dei momenti centrali nell'attività di Eurojust, poiché in esse si attua lo scambio informativo tra le competenti autorità giudiziarie e di polizia, italiane e straniere, pianificando attività comuni, prevenendo situazioni di conflitto, anche solo potenziale, di giurisdizione e preparando, in anteprima, le richieste di collaborazione ovvero di misure da eseguire a soddisfacimento del paese richiedente. Il buon esito delle riunioni svolte nel 2019 è dipeso molto dalla loro preventiva preparazione attraverso un'attività, spesso complessa, di raccolta di dati e di loro analisi, con il coinvolgimento di Europol e OLAF ove resosi necessario.

E' anche interessante osservare, quale proiezione della transnazionalità delle relative condotte, che i Paesi dell'UE maggiormente coinvolti nelle attività di coordinamento promosse dal Desk italiano sono stati la **Germania (15)**, l'**Olanda (11)**, la **Grecia (8)** e la **Francia (8)** come si evince dalla info-grafica.




3. I Coordination Centers

Una delle possibili proiezioni delle riunioni di coordinamento è data dall'organizzazione dei c.d. **Coordination Centres (CCs)**. Anche rispetto a tale modulo operativo si conferma il vigoroso impegno dell'Ufficio, che nel 2019 ha:

- organizzato ben **9 CCs**, triplicando il dato quantitativo e qualitativo rispetto al precedente anno;
- partecipato a **3** attività promosse da altri Desk.

COORDINATION CENTRES				
Organizzati da:	2016	2017	2018	2019
Italia	2	4	3	9
Stati Esteri	5	1	4	3

Si tratta di un'attività squisitamente operativa, perché attiene alla fase finale dell'indagine, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalla necessità di assicurare un'esecuzione contestuale, in più paesi, di misure cautelari, personali o reali ovvero attività investigative di ogni genere (*perquisizioni, sequestri, ispezioni, ecc.*) con il costante supporto di Eurojust. L'utilità di tale momento è data soprattutto dalla possibilità, attraverso la sua organizzazione, di risolvere questioni di carattere giuridico in tempo reale rispetto alle evenienze determinatesi nella fase esecutiva finale di indagini a carattere transnazionale.



Si deve proprio all'iniziativa italiana, la sperimentazione di un modulo operativo innovativo, con la diretta e contestuale partecipazione ai *coordination centers* delle autorità giudiziarie e di polizia nazionali, responsabili del procedimento investigativo.

4. Le Squadre Investigative Comuni italiane costituite dal 2016 al 2019


Nell'ordinamento italiano, la disciplina della **Squadre Investigative Comuni (SIC)** ha trovato ingresso con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, emanato in attuazione della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, che ha implementato la Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni. Con il decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52 è stata ratificata la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. L'articolo 13 di detto decreto richiama integralmente la disciplina del d.lgs. 34/2016. La SIC è uno strumento di cooperazione giudiziaria che facilita la conduzione di indagini di carattere transnazionale poiché consente ai suoi partecipanti di scambiarsi informazioni e mezzi di prova unicamente sulla base di un accordo costitutivo, **senza bisogno di ricorrere alla procedura rogatoriale o all'emissione dell'Ordine di Indagine europeo (OIE)**, come recentemente introdotto nell'ordinamento italiano ad opera del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108.

Peraltro, i componenti della SIC possono presenziare e, entro certi limiti, prendere parte all'attività investigativa posta in essere nel territorio straniero. I limiti entro i quali i membri della SIC possono partecipare all'attività investigativa sono stabiliti, di volta in volta, dalle leggi nazionali di implementazione della normativa europea. Il d.lgs. 34/2016 non ha previsto un

espresso ruolo di Eurojust nella relativa disciplina. Tuttavia il coinvolgimento del membro nazionale e del Desk si ricava dalle disposizioni di cui alla legge 14 marzo 2005, n. 41 che ha attuato la Decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002. In particolare, l'articolo 5 prevede che il membro nazionale può:

- a. chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se istituire una SIC;
- b. partecipare con funzioni di assistenza alle attività di una SIC costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. **In tal senso si ricorda che il coinvolgimento del membro nazionale alla SIC è requisito necessario affinché la squadra possa beneficiare del finanziamento concesso da Eurojust.** E' questa solo una delle forme attraverso cui Eurojust sostiene le squadre investigative. L'intervento ed il supporto di Eurojust si è rilevato spesso fondamentale, sia nella fase di avvio del procedimento, creando i presupposti operativi attraverso l'impulso per l'apertura di procedimenti paralleli negli Stati interessati, sia in sede di negoziazione degli accordi.

Quanto ai **finanziamenti**, da settembre 2013 Eurojust finanzia le SIC. Della procedura di finanziamento si occupa il *JITs Network Secretariat*. La procedura copre le spese relative alle riunioni, alle attività investigative svolte sul territorio di un altro Stato, alla traduzione degli atti processuali e del materiale probatorio, al trasferimento transfrontaliero di oggetti sequestrati e fonti di prova. Eurojust fornisce in comodato d'uso anche laptop e cellulari per lo scambio diretto dei dati in forma protetta (*criptata*). Il grafico sopra mostra il budget reso disponibile da Eurojust per le annualità 2014 -



2020 e, in **rosso**, i finanziamenti per le SIC ottenuti dall'Italia, evidenziando che **nel 2019 circa metà del budget Eurojust è stato destinato alle SIC con la partecipazione dell'Italia per un importo pari a €719.000, a vantaggio delle finanze pubbliche italiane.**

L'info-grafica a destra è rappresentativo del *trend* in crescita delle Squadre Investigative Comuni (*SIC*) costituite negli anni **2016-2019** con il coinvolgimento del Desk italiano.

La colonna in **rosso** esplicita anche il numero delle SIC operative (**39**). Da ciò ne consegue che alle 26 SIC costituite *ex-novo* nel 2019, vi sono 13 SIC che, benchè costituite negli anni precedenti, risultano tuttora attive e operative.



E' di tutta evidenza che nel 2019 vi è stato un netto incremento rispetto agli anni precedenti dei casi di squadre investigative comuni costituite dalle autorità italiane. Le ragioni di ciò possono attribuirsi ad una migliore conoscenza di tale strumento rispetto al periodo iniziale ed al superamento di alcune difficoltà pratiche che la magistratura italiana ha incontrato nella fase di avvio delle squadre, per problemi di accesso al finanziamento disponibile su base nazionale. Questo membro nazionale si è adoperato verso i competenti Uffici ministeriali per

proporre soluzioni che consentissero la soluzione pratica dei problemi emersi, tenendo presente che le procedure di supporto economico di competenza di Eurojust mirano solo al rimborso delle spese sostenute.


Come chiarito dal Ministero della Giustizia in apposita circolare, è oggi possibile l'accesso ad un plafond dal quale poter attingere risorse da mettere a disposizione di ciascun Ufficio giudiziario richiedente che ha sottoscritto la costituzione di una squadra investigativa. Ciò ha consentito l'avvio, sul piano pratico, della operatività di molte squadre, in attesa dei rimborsi poi erogati da Eurojust. I dettagli della procedura da seguire sono stati oggetto, nel tempo, di varie comunicazioni di questo membro nazionale, incluso l'invio di una guida ai finanziamenti di Eurojust. Ciò ha incoraggiato le autorità giudiziarie nazionali all'uso di tale innovativo strumento di collaborazione e ad attivare le procedure di finanziamento erogabili da Eurojust, che restano al momento soprattutto ad appannaggio degli altri Paesi.


4.1. Il coinvolgimento delle autorità straniere nelle Squadre Investigative Comuni italiane e le Procure italiane maggiormente coinvolte

Come si evince dal grafico, le autorità straniere maggiormente coinvolte nelle procedure attivate dalle autorità italiane sono la **Francia (5), l'Albania (5), Germania(3), Svizzera e Romania (3)**. Tale dato riflette il novero dei paesi con cui il Desk italiano ha avviato più stretti rapporti di collaborazione con riguardo alle SIC. Va evidenziato che le autorità giudiziarie di paesi c.d. terzi (*Albania e Svizzera*) risultano molto attive nella partecipazione alle SIC Italiane.

Le fattispecie per le quali si è manifestata più di frequente l'esigenza di costituzione di una squadra investigativa sono quelle relative al traffico internazionale di droga, specie se commesso in un contesto organizzato, ma anche le indagini per frodi fiscali (*e per le connesse fattispecie di riciclaggio*) hanno indotto le autorità italiane ad usare meglio tale strumento. Varie, dunque, le ragioni che hanno reso necessario il ricorso a tale modulo collaborativo, particolarmente adeguato ai contesti investigativi dinamici e di tipo transfrontaliero.

Va sul punto segnalato che, pur prevedendo la normativa dell'Unione e quella nazionale la possibilità di costituzione della squadra in indagini che esigono complessi






accertamenti probatori da eseguire all'estero, nella pratica, la costituzione della squadra ha richiesto l'esistenza di un autonomo interesse investigativo per ciascun Stato partecipante e, dunque, l'attivazione di procedimenti paralleli da parte delle varie autorità coinvolte, per le quali il funzionamento della squadra costituisce occasione di coordinamento strategico ed operativo.

Si specifica, altresì, che le procure italiane maggiormente interessate nelle 39 SIC, attualmente operative, sono meglio evidenziate nel grafico. Le Procure di **Firenze (5), Bari (4), Torino (4) e Genova (3)** si attestano come le più attive con il maggior numero di SIC.

7. Le aree di criminalità prevalenti nell'operatività del Desk

E' stata già esaminata la straordinaria crescita operativa che il Desk ha avuto nel 2019. E' utile, a questo punto, un' analisi dei procedimenti e delle fattispecie di maggior rilievo per le quali è stata svolta attività di supporto e di coordinamento nell'interesse delle autorità giudiziarie nazionali.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati, il ricorso all'Ufficio italiano è avvenuto, in prevalenza, con riguardo ad indagini per forme gravi di delitti a carattere transnazionale, come si evince nell'infografica accanto riportata. Il grafico conferma - sia per i casi **attivi** che per i **passivi** - la prevalenza dei procedimenti concernenti il crimine organizzato nelle sue diverse articolazioni, le frodi, il traffico internazionale di stupefacenti e il riciclaggio.




In tale quadro, spicca l'aumento dei casi c.d. **attivi** trattati dal Desk italiano per reati riconducibili a gruppi criminali organizzati, significando che da **95 casi del 2018** si è passati a **101 casi nel 2019**.

8. Le attività in materia di indagini per reati di criminalità organizzata (CO)

Dalla casistica trattata dal Desk italiano con riguardo ai casi nei quali l'Italia ha richiesto assistenza (*requesting* - **attivi**) ovvero alle procedure per le quali è stata richiesta assistenza (*requested* - **passivi**) in materia di **crimine organizzato**, è possibile ottenere un quadro delle maggiori proiezioni estere dei gruppi criminali nostrani. In proposito è utile il rinvio all'ulteriore info-grafica che può ritenersi sufficientemente

indicativa delle suddette proiezioni estere del crimine organizzato italiano. Il dato statistico indica che l'Italia ha avanzato ben 27 richieste di collaborazione verso la Germania.




Si conferma in tal modo un dato già da tempo acquisito, secondo cui detto territorio estero è tra quelli di maggior interesse per l'operatività della criminalità organizzata. Seguono la Spagna e la Romania, rispettivamente interessate con 20 e 16 richieste di assistenza giudiziaria.

Di particolare rilievo è anche il numero di richieste italiane verso l'Ungheria e l'Inghilterra: i casi trattati dimostrano che tali paesi sono interessati dall'azione della criminalità organizzata specie per le attività di riciclaggio, attraverso il ricorso a società fittizie e prestanomi.

Di contro, la Germania, pur essendo fortemente interessata dall'azione di gruppi criminali italiani, ha avanzato solo 3 richieste **passive** all'Italia, il che costituisce una indiretta conferma del fatto che il contrasto a quel tipo di criminalità non è ancora un priorità in quel paese, che sconta, sul piano operativo, anche un difetto di centralizzazione delle informazioni rilevanti, sul modello della DNAA italiana. Lo stesso dicasi per la Spagna.


Infine, vale esplicitare che dei 101 casi riconducibili a gruppi criminali organizzati, 28 sono attinenti indagini a carico di gruppi di tipo mafioso e/o camorristico in senso stretto, come meglio specificato nel grafico a lato.



Sulla base dei dati raccolti dal Desk italiano di Eurojust, nei casi gestiti, si ottiene l'indiretta ma eloquente conferma della proiezione transnazionale delle nostre organizzazioni criminali di tipo mafioso, capaci non solo di rapportarsi ad altre entità criminali su scala globale, ma anche di infiltrare le economie di diversi Paesi dell'Unione. Da tali casi si conferma, inoltre, che il mercato degli stupefacenti ed il traffico internazionale degli stessi restano soprattutto appannaggio della "ndrangheta", spesso in rapporto operativo, mediante **broker**, con esponenti

di spicco della criminalità sudamericana ed albanese, quest'ultima già da alcuni anni a pieno titolo coinvolta nei grandi traffici.

Nella tendenza alla crescita operativa, su scala europea, dei gruppi criminali organizzati italiani si conferma la prevalenza dei casi legati al **traffico internazionale di droga**, come si evince dal grafico a fianco riportato, con ben **125 casi (di cui 89 attivi e 36 passivi)**. Da un confronto dei dati statistici del 2018 con il 2019, è evidente un significativo aumento dei casi trattati, che da 55 nel 2018, sono passati a **125**.



Le indagini svolte all'estero dalle autorità italiane in materia di traffico internazionale di stupefacenti, supportate da Eurojust anche con numerose squadre investigative comuni, danno altresì conto di una forte propensione al riciclaggio dei proventi delle attività criminose derivanti da tale traffico illecito, attraverso sistematiche attività di acquisizione di rilevanti asset economici reperiti in Germania, Spagna, Olanda, Romania ed Austria. Si conferma, dunque, la capacità di infiltrazione, in prevalenza nei settori commerciali della ristorazione (*in Germania, Olanda*) ed in quello immobiliare (*Spagna e Romania*) oltre che in altre attività economiche di tipo finanziario. I provvedimenti di sequestro adottati, laddove è stata possibile la loro esecuzione, danno conto della dinamicità all'estero di tali organizzazioni criminali.

Per l'inserimento in tali circuiti economici, esse hanno fatto talora ricorso a soggetti incensurati e/o prestanome, operando sotto traccia e con un modello operativo che espone soprattutto la loro finanziarizzazione. Raramente si ricorre a forme di minaccia e/o violenza, ovvero al metodo della intimidazione nei confronti degli altri operatori (*anche connazionali operanti all'estero*), se non quando occorre conquistare nuovi spazi in contrapposizione ad altri gruppi criminali.

La conferma di forme pervasive di controllo di aree territoriali all'estero da parte delle organizzazioni criminali nostrane è poi data dalle reti di supporto assicurata per garantire il prolungato nascondimento **all'estero di pericolosi latitanti**.

Anche rispetto alle indagini volte al loro rintracciamento, l'ufficio italiano di Eurojust ha aiutato le autorità italiane nei rapporti di collaborazione, a livello giudiziario, necessari a dare nuovo impulso alle attività di ricerca già avviate dalla polizia in territorio straniero.

Inoltre, l'esponenziale crescita del gioco d'azzardo "*online*" ha già da tempo suscitato un grande interesse da parte di associazioni criminali di tipo mafioso, che in esso ravvisano un nuovo mercato – *sempre più in espansione* - ove poter delinquere, da un lato, con altissimi margini di facili profitti illeciti e, dall'altro, per le opportunità che questo offre di riciclare ed investire ingenti somme di denaro maturate dalle tradizionali attività mafiose, con rischi marginali.

Le indagini trattate con il coinvolgimento di Eurojust hanno messo in luce alcune sofisticate procedure illegali per la creazione di siti di gioco online non autorizzati e gestiti con piattaforme, ubicate all'estero (specie nella giurisdizione maltese) per meglio aggirare i controlli dei Monopoli di Stato. Tali piattaforme sono risultate gestite direttamente o indirettamente dalle associazioni criminali riconducibili a gruppi mafiosi pugliesi, calabresi, campani e siciliani.

In occasione delle diverse procedure di cooperazione giudiziaria, sia per l'esecuzione di misure cautelari personali che di natura reale, sono stati registrati perduranti problemi di armonizzazione della fattispecie associativa negli Stati membri. In particolare, **la mancanza, a livello europeo, di una fattispecie di tipo associativo in grado di cogliere l'attuale modello di business delle organizzazioni mafiose e la loro transnazionalità** ha rappresentato e rappresenta un ostacolo giuridico di non poco conto per l'efficace attivazione di meccanismi di cooperazione internazionale. Al riguardo questo membro nazionale ritiene convintamente che andrebbero attuati i contenuti della **Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e che sia dato pieno seguito alla Risoluzione della Commissione CRIM (2015/2110(INI))** con cui la Commissione europea veniva invitata ad elaborare norme minime concernenti la definizione dei reati in materia e delle relative sanzioni. In quel documento si chiedeva, in particolare, di valutare il varo di una nuova proposta legislativa su un particolare tipo di organizzazione criminale, i cui membri approfittano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, ovvero per trarre profitto o vantaggi illeciti per sé o per altri.

Parimenti è tuttora condivisibile l'invito rivolto alla Commissione ad avanzare una proposta legislativa che istituisca un programma europeo specifico destinato a tutelare i testimoni e i collaboratori di giustizia che denunciano le organizzazioni criminali. Forse i tempi sono maturi per l'avvio di una rinnovata strategia europea in materia, nel cui quadro potrebbe inserirsi la proposta di una nuova normativa per la fattispecie associativa.

Di seguito si riportano alcuni esempi di casi significativi trattati dall'Ufficio, riguardanti sia forme di criminalità organizzata, che propriamente associazioni di tipo mafioso. Essi vengono riportati senza pretesa di esaustività della casistica trattata, ma al solo scopo di poter offrire al lettore concreti esempi dei modelli operativi attivati:

8.1. Operazione SINE FINIBUS - associazione per delinquere transnazionale attiva nel traffico di alcolici

La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Udine ha diretto una complessa indagine di natura transnazionale, condotta dalla Guardia di Finanza di Udine che ha portato all'identificazione di ben 87 operatori economici coinvolti a vario titolo e a misure restrittive nei confronti di 60 persone, operanti in Italia e all'estero, dediti al contrabbando di circa 180 milioni di litri di alcolici con una acclarata evasione di ben 80 milioni di euro di accise.

Il successo di questa complessa operazione è da ricondurre anche ad EUROJUST che, attraverso numerosi riunioni di coordinamento, ha fornito un tangibile contributo nelle investigazioni per la facilitazione di misure investigative richieste ed eseguite in numerosi stati dell'Unione Europea (*17 richieste di assistenza giudiziaria e due mandati di arresto europei*) e che ha svolto un ruolo fondamentale nell'attività di coordinamento sovranazionale, enfatizzando di conseguenza la cooperazione internazionale tra le forze di polizia e della magistratura di ben 17 paesi dell'unione europea.

Nella notte del 14 luglio 2017, sotto la regia di un dedicato "Centro di Coordinamento" predisposto presso Eurojust, replicato anche nel 2018 e nel 2019, sono state eseguite, contestualmente, in 12 Paesi Europei (*Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svizzera*), dalle locali forze di polizia e doganali

affiancate dalle Fiamme Gialle friulane, oltre 50 perquisizioni presso le società mittenti, quelle intermediarie e le aziende spediatrici, appurando, nella maggior parte dei casi, il carattere fittizio delle operazioni, l'assenza delle merci e la diversa destinazione d'uso dei locali.

Il Centro di Coordinamento del 12 giugno 2019, ha poi portato alla contestuale esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di 18 persone in Italia e 2 arresti nel Regno Unito, attraverso l'esecuzione di 2 mandati d'arresto europei.

8.2. Operazione SKY-IPTV - Associazione per delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di IPTV - colossale frode mediante la diffusione pirata di piattaforme televisive a pagamento

L'indagine, diretta dalle Procure della Repubblica di Napoli e di Roma, condotta dalla Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, ha consentito di individuare e disattivare la piattaforma internazionale di IPTV (*Internet Protocol Television*) più diffusa tra i pirati informatici, tesa a ritrasmettere e vendere illegalmente prodotti e servizi pay-per-view, simili a quelli offerti da Sky Italia, Mediaset Premium, Netflix, Dazon, and Infinity.

L'attività condotta da Eurojust - *consistente nel coordinare e facilitare l'esecuzione di 12 ordini di indagine europei con i quali le citate Procure italiane hanno richiesto l'espletamento di specifiche e complesse misure investigative da condurre in 6 paesi dell'Unione Europea* - ha dapprima consentito di individuare indagini parallele in Italia (*Procure di Roma e di Napoli*) e poi di coordinarle su scala sovranazionale attraverso numerose riunioni interne (*cosiddette di 2° livello*) e una riunione di coordinamento. Quest'ultima ha visto la partecipazione di tutte le autorità giudiziarie e di polizia di 6 paesi oltre che dell'Italia ed è stata propedeutica, anche per risolvere criticità tecniche, all'organizzazione contestuale delle operazioni di perquisizioni e sequestro di numerosi soggetti e società eseguite in 7 paesi alla medesima ora.

Le operazioni sono state coordinate a livello internazionale da Eurojust che, per l'occasione, in data 18 settembre 2019, ha allestito un Centro di Coordinamento quale sala di regia per l'esecuzione contestuale delle operazioni in 7 paesi diversi (*Italia, Olanda, Francia, Grecia, Germania, Malta e Bulgaria*).

L'operazione di vasta scala internazionale e di natura strettamente tecnica, coordinata da Eurojust, ha portato all'interruzione della piattaforma e dei server pirati sequestrati in Bulgaria, Olanda, Francia, Germania e Grecia (181 server) e al blocco di centinaia di account PayPal con la conseguente interruzione del segnale per i teleabbonati di TV a pagamento illegali in Europa e in Sud America, che beneficiavano di un canone di abbonamento di gran lunga inferiore al valore di mercato.

8.3. Traffico internazionale di armi per rifornire i clan camorristici campani

I Carabinieri di Torre Annunziata, diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, hanno condotto una complessa indagine di natura transnazionale che ha permesso l'arresto di 22 persone e il sequestro di 1600 munizioni e di 139 armi, di cui 6 Kalashnikov e una Skorpion, tutte con matricola abrasa, destinate a vari clan camorristici. L'articolata indagine ha altresì dimostrato che dal 2011 i due fornitori austriaci avrebbero venduto, a vari clan camorristici campani, oltre 800 pistole, 50 Kalashnikov e 10 pistole mitragliatrice Skorpion per un valore stimato in €5000.000.

L'indagine, estremamente eterogenea, durata oltre un anno e che dal giugno 2018 è stata sviluppata in collaborazione con l'AG e la PG austriaca, ha visto il pieno coinvolgimento di Eurojust per facilitare la canalizzazione di numerosi ordini di indagini europei emessi dall'AG Italiana verso l'Austria e per il coordinamento sovranazionale resosi particolarmente necessario nell'ambito di mirate attività investigative transfrontaliere quali consegne controllate, osservazioni, controlli e peditamenti.

Eurojust, al fine di garantire la massima efficacia delle misure investigative transfrontaliere, assicurando il continuo e costante scambio di informazione, ha svolto un ruolo determinante anche attraverso l'organizzazione di tre riunioni di coordinamento con l'attiva partecipazione delle competenti autorità giudiziarie e di polizia italiane e austriache.

8.4. I "Casalesi" - gestione di beni provento illecito in Romania - condanna in primo grado a 16 anni

La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura di Napoli ha diretto un'articolata indagine di natura transnazionale, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Napoli nei confronti di pericolosi sodalizi criminali di stampo camorristico, volta all'individuazione del prestanome del noto "capo clan dei casalesi" M. Zagaria e all'individuazione dei proventi illeciti accumulati dal citato clan in Romania.

Eurojust, sin dalle prime battute, ha efficacemente contribuito a fornire un dedicato e multiforme supporto alla DDA di Napoli per ogni attività investigativa da implementarsi in Romania. In particolare, Eurojust ha svolto un ruolo determinante in ordine:

- a. all'agevolazione e alla facilitazione di ordini di Indagini emessi verso la Romania;
- b. all'incondizionata attività di coordinamento sovranazionale circa le numerose e complesse attività richieste dalla DDA di Napoli e sistematicamente implementate in Romania;
- c. alla preparazione degli strumenti giuridici per operare il sequestro finalizzato alla confisca, anche estesa, di beni di provenienza illecita identificati in Romania;
- d. all'agevolazione e al monitoraggio circa la messa in esecuzione del certificato ex art. 12 del d.lgs. 15.2.2016, n.35, finalizzato al sequestro di numerosi beni di provenienza illecita tutti stanziati in Romania per un ammontare pari a circa 18 milioni di Euro, eseguito nell'aprile 2018 con la partecipazione attiva di personale Italiano, poi integrato nel giugno 2018 per il blocco di altri conti correnti;
- e. all'esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) emesso nei confronti dell'indagato N.I., uomo referente di M. Zagaria e all'agevolazione della consegna temporanea in Italia, inizialmente per 180gg e poi prorogata di volta in volta fino alla condanna in primo grado dell'Inquieto;
- f. alla costante assistenza - *anche attraverso una formale raccomandazione congiunta a firma del membro nazionale Italiano e del membro nazionale Romeno* - nelle fasi del trasferimento del procedimento penale romeno e l'AG italiana all'assunzione dello stesso ai sensi del titolo IV bis del c.p.p.;
- g. alla elaborazione di soluzioni per affrontare l'amministrazione dei beni in Romania fino al raggiungimento della confisca, causa l'assenza di una norma paritetica all'art. 52 del codice antimafia italiano nella legislazione romena.


L'attività di supporto garantita da Eurojust, ha prodotto un inequivocabile valore aggiunto per il raggiungimento dei risultati finora ottenuti, è stata possibile grazie a ben otto riunioni di coordinamento ed al costante impegno del personale in forza al Desk italiano presso Eurojust.

9. L'operatività del Desk italiano in materia di terrorismo

Si tratta di uno degli ambiti criminali nei quali è continuato il forte impegno italiano, profuso anche nelle attività per la **costituzione del registro giudiziario europeo antiterrorismo**, varato dal 1.9.2019.

Nel corso dell'anno, quest'ufficio ha assistito le autorità nazionali in **26 procedure attive** e in **10 passive** per un totale di **36** nuovi casi.

Il tempestivo funzionamento del registro europeo antiterrorismo gestito da Eurojust, partito nel mese di settembre 2019 e la sua



alimentazione da parte di tutti i competenti attori giudiziari, per il tramite della **D.N.A.A.**, conferma la piena fiducia delle autorità giudiziarie italiane verso Eurojust e la perdurante attenzione investigativa, integrata da un'ampia attività preventiva, condotta dalle nostre autorità rispetto alle molteplici manifestazioni in cui si concretizza oggi la minaccia terroristica, dalle forme associative, anche in rete, all'apologia di reato.

Della crescita dell'impegno italiano nel contrasto alle varie manifestazioni del terrorismo internazionale si è dato conto anche nell'annuale Rapporto di Eurojust sul fenomeno dei c.d. Foreign Fighters, alla cui analisi Eurojust si sta dedicando sin da quando, nel 2013, è stata invitata dal Consiglio GAI a presentare il primo documento in materia. In tale rapporto sono stati messi in evidenza:



- la migliorata capacità dell'organismo nel coordinamento delle indagini per il reato di terrorismo transnazionale, come confermato dall'aumento dei casi trattati e delle azioni intraprese;
- i progressi conseguenti nello scambio di informazioni, in attuazione di quanto previsto dalla Decisione 2005/671 del Consiglio;
- la rafforzata collaborazione con Europol, anche attraverso il coinvolgimento di una unità di Eurojust dedicata esclusivamente ai rapporti con il citato organismo di polizia;
- lo sviluppo di nuovi contatti e rapporti di collaborazione con paesi terzi.

Alla luce dell'impegno assunto dall'Italia con l'adesione alla iniziativa del Registro delle informazioni gestito da Eurojust, è essenziale che il nostro Paese completi il quadro normativo interno con la piena attuazione della Decisione del 2005/471, non ancora trasposta relativamente al contenuto degli obblighi informativi verso Eurojust.

10. I casi di traffico di migranti e di tratta di esseri umani

Nell'ambito dei casi di criminalità organizzata, il numero di casi di cooperazione giudiziaria concernenti gruppi dediti al traffico di essere umani e di migranti registrati nel 2019, ha subito un sostanziale incremento rispetto all'annualità precedente.

In particolare, nel 2019, il dato relativo alla tratta di essere umani è pari a **13 casi attivi** e **11 passivi** per un **totale di 24 casi**. Il grafico riportato, autoesplicativo, chiarisce anche quali paesi sono stati principalmente coinvolti nelle procedure operative per il contrasto al fenomeno della tratta di essere umani nel corso del 2019.



Anche per i casi riguardanti il traffico di migranti, il 2019 ha visto un aumento dei casi registrati pari a **23 attivi** e **11 passivi**, per un **totale di 24** procedimenti. Di rilievo è il dato dei casi attivi verso la **Grecia**, la **Francia** e la **Germania** come comprovato dall'infografica a sinistra.

In vari casi operativi, al fine di soddisfare a pieno le esigenze dell'AG italiana, sono stati coinvolti anche Stati terzi, quali il Libano e la Libia, con i quali Eurojust ha avviato relazioni di cooperazione attraverso un proprio punto di contatto.

Non vi è dubbio che l'instabilità della situazione libica determina una perdurante difficoltà nei rapporti di cooperazione con quell'area del Mediterraneo e che le procedure operative e di interscambio - specie per perseguire pericolosi esponenti dei sodalizi criminali identificati dalle autorità giudiziarie italiane - sono tuttora estremamente difficili.

Va inoltre segnalato che la riduzione della pressione migratoria su questa area del Mediterraneo è stata contrabilanciata dallo sviluppo del fenomeno criminale attraverso la rotta balcanica ed anche l'area dell'Adriatico è stata interessata, come dimostrano le diverse indagini delle Procure pugliesi con le autorità giudiziarie straniere.

In tale area di criminalità si segnala che sul finire del 2019 sono stati raccolti i risultati operativi di una proficua collaborazione tra la Grecia e l'Italia nell'ambito della prima squadra investigativa comune tra i due Paesi, conclusasi con l'arresto di numerosi indagati, spesso di livello medio alto nel contesto del gruppo criminale dedito al favoreggiamento della immigrazione clandestina.

Nella casistica gestita dal Desk italiano, si evidenzia non solo l'operatività di organizzazioni criminali dedite alla tratta di migranti, ma anche di gruppi criminali di etnia straniera (*prevalentemente nigeriana*) stanziati stabilmente sul territorio e con ramificazione all'estero, principalmente dediti a forme pervasive di tratta di essere umani sino al punto di aver assunto, in alcuni casi, i connotati di associazioni di tipo mafioso, tramite sistematico uso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Tra le strutture criminali di matrice africana, la più pervasiva appare essere quella nigeriana, formata da diverse cellule criminali indipendenti e con strutture operative

differenziate ma interconnesse, dislocate in Italia e in altri Paesi europei ed extraeuropei, coinvolte sia in traffici di droga che di esseri umani. Tuttavia, anche altri soggetti stranieri di diverse etnie sono variamente coinvolti nei procedimenti trattati, con particolare riferimento a soggetti albanesi, risultati di elevato spessore criminale, in contatto diretto con i cartelli colombiani della droga e con altri gruppi criminali sudamericani, in un intreccio di interessi e traffici illeciti non sempre facilmente dipanabile.

Nel campo della tratta di persone, il “mercato” della prostituzione resta quello più lucrativo e maggiormente ricorrente nei casi trattati, ma sempre più spesso emergono casi di sfruttamento della manodopera impiegata nella raccolta di pomodori, di frutta e nella pastorizia, manifestata particolarmente in aree in cui è pregnante il controllo della criminalità organizzata autoctona.

In questa dimensione transnazionale è di estrema importanza la cooperazione giudiziaria e il coordinamento investigativo attuato tramite Eurojust, che ha permesso di scambiare informazioni in tempo reale ed organizzare un incontro di coordinamento nel caso specifico, in cui le Procure italiane e tedesche hanno potuto accordarsi sulle strategie investigative da adottare congiuntamente. Fra gli esempi di casi attivi più significativi trattati da questo Ufficio riguardante il traffico di migranti si riporta quello, menzionato, concernente l'intercorsa squadra investigativa con le autorità greche.

10.1. Operazione SESTANTE - Associazione per delinquere transnazionale finalizzata al traffico di migranti irregolari fra Grecia e Italia

Il GICO della GdF di Lecce, diretto dalla DDA della Procura di Lecce, a sua volta coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha condotto una complessa indagine di natura transnazionale in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in costante raccordo e coordinamento operativo con la Polizia e la Guardia Costiera ellenica, diretti a loro volta dalla Procura di Atene e coordinati dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Atene.

Le autorità greche e italiane, con il sostegno attivo di Eurojust ed Europol, hanno arrestato otto sospetti per il traffico organizzato di migranti irregolari attraverso il sud dell'Adriatico, utilizzando piccole imbarcazioni da diporto. Circa 140 migranti sono stati trasportati, da novembre 2018 fino a dicembre 2019, dall'ovest della Grecia – attraverso lo stretto di Corfù – alla costa meridionale italiana tra Otranto e Lecce. I migranti, compresi i minori di 13 anni, hanno pagato fino a 6.000 euro. I viaggi duravano fino a 12 ore in imbarcazioni che a volte erano lunghe meno di 10 metri. Le persone arrestate, di origine italiana, greca e mediorientale, sono sospettate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Durante l'operazione sono state effettuate 13 perquisizioni e sono stati trovati nove migranti, compresi i minori, pronti ad essere trasportati dai trafficanti.

Gli arresti sono avvenuti durante una giornata d'azione coordinata da Eurojust che, per l'occasione, in data 12 dicembre 2019 ha allestito un Centro di Coordinamento quale sala di regia per l'esecuzione contestuale delle operazioni. Nel marzo del 2019, su richiesta dei due Stati membri, era stata istituita una squadra investigativa comune (SIC), sostenuta finanziariamente da Eurojust, per contribuire alle indagini. Questa squadra è stata la prima tra la Grecia e l'Italia a indagare su un caso di traffico di migranti. In tal modo le autorità italiane hanno risposto all'appello di Eurojust che ha invitato attivamente le autorità nazionali a costituire le squadre investigative comuni in tale settore. Inoltre, presso Eurojust si sono svolte due riunioni di coordinamento per lo scambio di informazioni e prove fra le competenti autorità giudiziarie e di polizia di Grecia e Italia, con il conseguimento finale del descritto eccellente risultato investigativo frutto del comune lavoro cui ha contribuito anche la Direzione Nazionale Antimafia, che ha operato in piena sinergia con Eurojust.

CAPITOLO V - Il nuovo contesto legale di Eurojust: l'applicabilità del Regolamento 2018/1727

1. Il nuovo Regolamento 2018/1727 ed il suo impatto interno.

Il 2019 è stato contrassegnato da un importante mutamento del quadro legale di Eurojust a seguito della applicabilità, dal mese di dicembre 2019, del nuovo Regolamento (EJR) 2018/1727⁴. Tale Regolamento, *formalmente adottato il 14 novembre 2018* sostituisce la Decisione istitutiva 2002/187/GAI.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Per la diretta applicazione del menzionato Regolamento nell'ordinamento italiano occorre, dunque, tener presente l'art. 288 del TFUE. Tale effetto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo ad altri atti dell'Unione di natura regolamentare, secondo cui non solo un'attività normativa interna di trasposizione non è necessaria, ma è addirittura guardata con sfavore e sospetto⁵.

Si ritiene, pertanto, che il legislatore italiano potrà e dovrà intervenire per i soli profili inclusi nel Regolamento 2018/1727, che lasciano un margine di apprezzamento ai singoli Paesi membri nella definizione di alcuni aspetti.

Sul punto si segnala ancora una volta la peculiarità della situazione italiana, che potrebbe richiedere maggiori interventi sul piano dell'adattamento della fonte sovranazionale, a causa della mancata attuazione della precedente Decisione del 2009 che rafforzava le prerogative di Eurojust e dei suoi membri nazionali.

Alla luce del citato Regolamento 2018/1727, si ritiene che si richiedano norme sul piano interno per regolare i seguenti aspetti:

- a. le norme sullo **status del membro nazionale** e dei suoi *collaboratori* (rif. art. 7 del Regolamento), inclusa la sua procedura di nomina - con particolare riguardo all'eventuale diversa incidenza dell'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto ai poteri di scelta ministeriali - come conseguenza del suo mutato status, che trova un riflesso anche alle prerogative giudiziarie riconosciutegli ed esercitabili;
- b. le norme sui **poteri del membro nazionale** (rif. art. 8 del regolamento);
- c. le norme che disciplinano **l'accesso ai registri nazionali** (rif. art. 9 del regolamento), relativamente alla possibilità di consentire e regolamentare forme di accesso telematico diretto;
- d. la **costituzione del sistema di coordinamento nazionale**, nel quale poter ricondurre ad unità tutti gli attori nazionali della cooperazione giudiziaria penale, onde assicurare il corretto e costante flusso di informazioni al membro nazionale e le necessarie sinergie operative con la Rete Giudiziaria dei Punti di Contatto e con il Corrispondente Nazionale in materia di terrorismo (rif. art. 12 del regolamento).

Si ritiene che per la descritta attività sia preferibile un atto normativo di fonte primaria, tenuto conto dell'impatto delle previsioni contenute nel Regolamento rispetto alle norme preesistenti e della natura della fonte sovranazionale in questione.

⁴ 25 Stati membri saranno vincolati dal nuovo Regolamento mentre gli altri potranno aderirvi in qualsiasi momento.

⁵ Cfr. fra le tante le pronunce della Corte di Giustizia: 14 giugno 2012, ANAFE v Ministre de l'Intérieur, causa C-606/10; 10 ottobre 1973, *fratelli Variola Spa contro Amministrazione italiana delle Finanze* causa 34/73; 2 febbraio 1977 *Amsterdam Bulb B.V. c. Produktschap voor Siergewassen*, causa 50/76; 4 aprile 1974, Commissione c. Francia, causa 167/73.

Inoltre, poiché il Regolamento 2018/1721 abroga la Decisione 2002/187, non si ritiene praticabile una modifica correttiva alla legge vigente n. 41 del 14 marzo 2015 che, come sopra precisato, ha dato attuazione alla Decisione 2002/187.

Il profilo dello status del membro nazionale è senza dubbio uno dei più delicati ed è a sua volta ancorato al tema delle prerogative esercitabili ed alla loro natura. Occorre partire dal rilievo che l'art. 7 par. 4 del Regolamento 1727/2018, espressamente stabilisce che i membri nazionali e gli aggiunti, devono avere lo status di magistrati del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell'autorità giudiziaria, con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale.

Si tratta di una puntualizzazione che non lascia margini per dubbi interpretativi e che supera la previsione di cui all'art. 2 par. 4 della decisione 187/2002, secondo cui i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti alla legge nazionale del loro stato membro per quanto riguarda il loro stato.

A tale specificazione si aggiungono le previsioni in materia di poteri del membro nazionale di cui all'art. 8 del nuovo regolamento. Al riguardo, in primo luogo viene superata la distinzione, contenuta nella decisione 187/2002, tra poteri del membro nazionale come organismo di Eurojust e poteri attribuitigli a livello nazionale, in quanto l'art. 8 contiene l'elenco di tutte le prerogative indistintamente esercitabili dal suddetto membro nazionale, che non si limitano ad un'attività di supporto "amministrativo" alle autorità giudiziarie statali, ma si concretizzano in prerogative **squisitamente giudiziarie**, potendo il suddetto membro emettere ed eseguire ogni richiesta di assistenza fondata sul mutuo riconoscimento e disporre o chiedere atti di indagine ai sensi della direttiva 2014/41/UE (art. 8).

Ne deriva, in conclusione, che il membro nazionale è un magistrato che conserva interamente il suo status di autorità giudiziaria nazionale (*pubblico ministero o giudice*), pur essendo chiamato ad esercitare e ad attuare le sue funzioni non solo nell'ordinamento nazionale, ma nello spazio giudiziario europeo, ovviamente nei limiti delle competenze e prerogative segnate nel citato regolamento 1727/2018.

In tal senso si giustifica un accostamento alla figura del Procuratore europeo relativamente al tema dello status, in quanto entrambi gli organismi sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie nel contesto del citato spazio giudiziario europeo, sia pure con una differenziazione connaturata alla natura dei due organismi (*EPPO-EUROJUST*). Sul piano ordinamentale, tale accostamento potrebbe consentire una duplice opzione:

-una loro collocazione ordinamentale come magistrati non più fuori ruolo, posto che le varie fonti normative ed interpretative (art. 196 del R.D. 12/1942, art. 210 Ord. Giud., art. 58 del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 276 comma 3 del R.D. 12 del 1941, Circolare C.S.M. del 24 luglio 2014, n. 13378, pareri Ufficio Studi del CSM 67/2002 e 443 /2010), riferiscono tale collocamento all'esercizio di compiti istituzionali estranei all'amministrazione di appartenenza;

- la possibilità di introdurre un tertium genus di attività giudiziaria, che si affianchi alla tradizione bipartizione dell'attività dei magistrati italiani "in ruolo" e fuori ruolo". Si tratta, infatti, di una tipologia di attività giudiziaria che combini l'esercizio dei tradizionali poteri della magistratura con la peculiarità dell'ambito operativo in cui tali poteri si esprimono, che supera i confini nazionali (*sede europea*) e che pone tali magistrati (*Eppo e membro nazionale*) al servizio anche, ma non solo, dell'amministrazione della giustizia italiana (*in tal senso vedasi anche le risoluzioni del CSM in materia di Procura europea (FASC. 1/RI/2018 della Sesta Commissione e Fasc. 39/IR/2014 della Nona Commissione)*).

L'attuazione a livello nazionale del citato Regolamento tocca anche il delicato profilo dell'accesso alle banche dati nazionali.

Occorre evidenziare, sul punto, che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, i membri nazionali di Eurojust hanno accesso alle informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del proprio Stato membro, in conformità al loro diritto nazionale: **casellario giudiziario; registri delle persone arrestate; registri relativi alle indagini; registri del DNA; altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti, quali previsti dall' art 8 del Regolamento di Eurojust.**

Il Regolamento riproduce, al riguardo, lo stesso assetto normativo di cui all'art. 9 comma tre della Decisione 426/2009, a sua volta rafforzativa della Decisione originaria 187/2002.

La natura della fonte regolamentare adottata conferisce a tali previsioni quella maggiore forza giuridica in grado di assicurare una attuazione omogenea in tutti gli Stati membri, e, dunque, anche per l'Italia.

La ulteriore previsione rilevante in materia è contenuta all'art. 27, primo e secondo comma del Regolamento di Eurojust, secondo cui possono essere trattati con procedimenti automatizzati solo i dati di cui all'allegato II al Regolamento.

Sulle modalità di accesso alle richiamate banche dati, ritiene questo membro nazionale che sia altamente auspicabile una **applicazione pratica della norma che preveda una diretta facoltà di accesso telematico.**

In tal senso si richiama non solo il dato normativo, in cui l'accesso indiretto è previsto solo in termini di modalità eventuale e residuale, ma soprattutto le esigenze operative di coordinamento investigativo sovranazionale. Queste, infatti, alla luce dei moduli in essere presso l'Agenzia, richiedono la pronta e diretta disponibilità dei dati in questione, specie quando Eurojust è chiamata a coordinare la fase investigativa finale di procedimenti penali, con supporto per la esecuzione di misure cautelari.

Un accesso siffatto appare anche in linea con i moderni sviluppi della tecnologia digitale e, soprattutto, allineerebbe le possibilità operative di questo membro nazionale agli Uffici nazionali presenti ad Eurojust.

Nel nuovo regolamento Eurojust continua ad essere competente in relazione alle forme di criminalità grave elencate nell'allegato I del presente Regolamento⁶.

Inoltre, l'Agenzia europea, come si ricava dall'art. 4 del nuovo Regolamento, informa le competenti autorità degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza e che abbiano un'incidenza su scala europea, o che possano riguardare Paesi membri diversi da quelli direttamente interessati, e le assiste per assicurare un coordinamento ottimale. Presta, inoltre, assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol e collabora con la Rete Giudiziaria Europea in materia penale, utilizzando e contribuendo ad arricchire la base dei dati.

Eurojust, in aggiunta, presta sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri anche con riferimento alle squadre investigative comuni. La stessa, infine, sostiene e coopera con la Procura europea, le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i centri di competenze specializzate dell'Unione sviluppati da Europol, le altre istituzioni, organi e organismi europei.

⁶ Conformemente all'art. 3, Eurojust può operare in tutti i casi di criminalità grave e organizzata, in particolare essa è competente a trattare le seguenti forme di reato: terrorismo; criminalità organizzata; traffico di stupefacenti; attività di riciclaggio di denaro; criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; organizzazione del traffico di migranti; tratta di esseri umani; criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; omicidio volontario e lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona e presa di ostaggi; razzismo e xenofobia; rapina e furto aggravato; traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti di antiquariato e opere d'arte; truffa e frode; reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario; racket ed estorsione; contraffazione e pirateria in materia di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di monete e mezzi di pagamento; criminalità informatica; corruzione; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; traffico illecito di specie animali protette; traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; crimini contro l'ambiente, compreso l'inquinamento provocato dalle navi; traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori di crescita; abuso e sfruttamento sessuale, reati pedopornografici e adescamento di minore per attività sessuali; genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

A decorrere dalla data in cui la Procura europea assumerà i propri compiti investigativi e giudiziari, conformemente all'art. 120, par. 2, del Regolamento (UE) 2017/1939, l'Agenzia non eserciterà la sua competenza per quanto riguarda i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tale regola generale è derogata, con conseguente espansione delle competenze di Eurojust, su richiesta dello Stato membro che non ha aderito all'istituzione dell'EPPO⁷ – avvenuta secondo procedura di cooperazione rafforzata – ovvero nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso di non esercitare la sua competenza (art. 3, par. 1 del Regolamento Eurojust). A tal fine, Eurojust, la Procura europea, nonché gli Stati membri interessati si devono consultare e cooperare tra di loro.

Inoltre Eurojust conserva la sua funzione fondamentale, consistente nella prevenzione dei conflitti di giurisdizione per impedire la formazione di giudicati contrastanti in ossequio al principio *ne bis in idem*⁸ e continuerà ad aiutare le autorità nazionali nella predisposizione ed attuazione degli strumenti giuridici di cooperazione come, ad esempio, nel caso del mandato d'arresto europeo o dei provvedimenti di confisca e nelle procedure riguardanti l'ordine di indagine europeo, specie attraverso l'interscambio che si attua nelle riunioni di coordinamento, che consentono di preparare una corretta e razionale attività di acquisizione delle fonti di prova da parte delle autorità interessate al caso concreto, tutelando l'efficienza dell'investigazione.

L'Agenzia conserva, ancora, la possibilità di fornire assistenza nelle indagini e azioni penali, che riguardano soltanto lo Stato membro e un Paese terzo, su richiesta dell'autorità competente di quest'ultimo, a condizione che sia concluso un accordo di cooperazione a norma dell'art. 47, par. 1 ovvero che il caso specifico sia corroborato da un interesse essenziale nel fornire tale assistenza (art. 3, par. 3). Nei rapporti con i Paesi terzi il nuovo Regolamento si adegua al Trattato di Lisbona: le agenzie dell'Unione non possono così più negoziare accordi internazionali, che devono, invece, essere istituiti a norma dell'articolo 218 TFUE. Nonostante ciò, Eurojust può concludere accordi bilaterali con il fondamentale fine di rafforzare la cooperazione con le autorità competenti di Stati terzi, in particolare attraverso lo scambio di informazioni (art. 52).

Con il nuovo Regolamento ne esce rinvigorita la dimensione europea dell'Agenzia, non solo sul piano formale, per la sua espressa definizione contenuta all'art. 1 del Regolamento, ma anche per la riconosciuta capacità di intraprendere iniziative operative a prescindere da richieste nazionali. E' quindi da attendersi un aumento della complessiva operatività dell'organismo, con particolare riguardo alle richieste di avviare un'indagine in relazione a crimini transnazionali.

Il rafforzamento di Eurojust delineato nel Regolamento richiede, sul piano finanziario, che siano assicurati i mezzi necessari affinché l'Agenzia possa ancora, e sempre meglio, operare e rispondere alla crescente domanda di servizi avanzata dalle diverse magistrature nazionali, per garantire che la risposta giudiziaria dell'Agenzia possa essere all'altezza delle sfide.

Sono stati già descritti, nella prima parte della presente relazione, i gravi rischi di compromissione della efficienza operativa dell'Agenzia, alla luce delle proiezioni del ciclo finanziario europeo per il prossimi sette anni.

⁷ All'attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea hanno aderito 23 Stati membri.

⁸ Fino al 2003 a livello europeo sono mancati dei criteri per prevenire e risolvere il conflitto di giurisdizione. Eurojust, in assenza di precisi parametri normativi generali e considerata l'importanza del principio in questione, ha adottato delle linee guida, che contengono dei criteri meramente orientativi e non vincolanti da tenersi in considerazione nel momento in cui sia necessario prendere una Decisione su quale giurisdizione dovrebbe procedere.

CAPITOLO VI - FOCUS: Ordine Indagine Europeo - Digital Evidence, Sequestri e Confische all'estero, Conflitti di Giurisdizione

1. L'ordine di Indagine Europeo (OIE)

I dati statistici raccolti nel corso dell'anno evidenziano che l'utilizzo dell'OIE - *quale strumento standard per le richieste di assistenza giudiziaria nell'ambito dell'Unione Europea* - è in forte ascesa, almeno per i casi registrati presso Eurojust. Infatti, il grafico accanto è eloquente nel confermare che nel 2019 le AA.GG. italiane hanno emesso ben **214** OIE comunicati ad Eurojust, in procedure per indagini transnazionali, per richiedere assistenza agli altri Stati dell'Unione. Nel contempo sono stati ricevuti **104** OIE per richieste passive formulate da altri stati membri.



1.1. Il problema dell'entrata in vigore dell'OIE ed i rapporti preesistenti. Accordi bilaterali

Nella relazione dell'anno 2018 si è ampiamente trattato il problema del regime transitorio previsto dagli artt. 34 e 35 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale (OIE). L'interpretazione è stata nel senso che l'OIE non produce un effetto abrogante dei precedenti strumenti, ma di progressiva sostituzione, non appena, in ciascun ordinamento, si verifica l'introduzione del nuovo strumento. Con l'implementazione da parte di tutti i Paesi aderenti (*da ultimo il Lussemburgo nel settembre 2018*) sono state superate in gran parte le problematiche legate al regime transitorio. Alcune sono ancora presenti e attuali. In particolare, nella relazione dell'anno 2018 si è ampiamente trattato la problematica della lingua utilizzabile nei rapporti con Germania ed Austria (*Paesi con i quali vi è un accordo bilaterale preesistente*). Allo stato, anche in seguito ad un incontro a livello ministeriale, il suggerimento è quello di inoltrare l'ordine di indagine tradotto in tedesco. Infine un utile aggiornamento sulle prassi applicative dell'OIE è rinvenibile nella nota congiunta di Eurojust e della Rete Giudiziaria Europea sull'applicazione pratica dell'Ordine Europeo di indagine del giugno 2019 e rinvenibile in versione italiana nel sito del CSM nello spazio riservato alla documentazione del Desk italiano di Eurojust (*schermata iniziale>area internazionale>Eurojust>documentazione*).

1.2. Le limitazioni soggettive: gli Stati che hanno trasposto la direttiva

Come sopra detto, nel 2018 si è ultimato il recepimento della direttiva a livello nazionale e pertanto l'applicazione della stessa è a regime per tutti gli Stati membri dell'Unione con l'esclusione della Danimarca e dell'Irlanda.

1.3. L'ambito oggettivo di applicazione

Può essere utile ricordare il perimetro applicativo dell'OIE. Non tutti gli atti possono essere richiesti con l'emissione di un ordine di indagine penale. Possono ritenersi esclusi dal perimetro oggettivo degli atti richiedibili con l'OIE:

- a. la notifica di atti del procedimento penale (*regolato da DL.vo 52/2017*);
- b. lo scambio spontaneo di informazioni (*regolato da DL.vo 52/2017*);
- c. i sequestri finalizzati alla confisca ed i provv.ti di confisca (*regolato da DL.vo 35/2016*);
- d. le restituzioni alle persone offese (*regolato da DL.vo 52/2017*);
- e. le denunce funzionali al trasferimento dei procedimenti penali (*regolato da art. 21 L. 215/1961 e DL.vo 29/2016*);
- f. le squadre investigative comuni (*regolato da DL.vo 34/2016*);
- g. lo scambio di informazioni del casellario giudiziario (*regolato da DL.vo 73, 74 e 75 del 2016*);
- h. le osservazioni transfrontaliere (*regolato da art. 40 L. 388/1993 e Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001 recepito con L. 24 luglio 2019 n. 88 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2019*).

Per quanto riguarda l'Italia si è rivelato essere un problema complesso e spinoso quello relativo all'obbligo di comunicazione di intercettazioni senza necessità di assistenza tecnica (*previsto dall' art. 33 della direttiva e per il quale è necessario utilizzare il modello C allegato alla stessa*). Nella relazione del 2018 si sono riassunti i termini del problema. Questo Desk ha ritenuto di fornire un contributo operativo con la nota del 6 giugno 2018 recuperabile all'interno del sito del CSM tra i materiali del Desk italiano di Eurojust, documento che si ritiene tuttora valido in attesa di eventuali chiarimenti a livello normativo e giurisprudenziale in un panorama incerto

Infine, durante il 2019 le Autorità giudiziarie, in particolare gli organi giudicanti, hanno chiesto il supporto del Desk italiano per utilizzare lo strumento della video conferenza. Le problematiche hanno riguardato in particolare la fase esecutiva. Questo Desk ha elaborato una nota tematica sul punto in data 8 aprile 2019 che è rinvenibile nel sito CSM tra i materiali del Desk italiano di Eurojust.

1.4. Il problema delle modalità di trasmissione

L'art. 7 della Direttiva in materia di OIE corrisponde all'art. 6 della Convenzione: ogni mezzo capace di produrre una traccia scritta a condizioni che sia consentito allo Stato membro ricevente di assicurare autenticità. La maggior parte dei Paesi aderenti accettano l'invio dell'OIE per via telematica mentre alcuni richiedono anche il contestuale invio della copia cartacea. Addirittura vi è una discrezionalità a livello di autorità nazionali. Ad esempio, alcune autorità giudiziarie tedesche richiedono il cartaceo mentre altre non lo ritengono necessario.

1.5. La trasmissione a mezzo Eurojust ed il suo coinvolgimento

I casi in cui le autorità giudiziarie nazionali si sono rivolte al Desk italiano per ottenere la trasmissione e/o la facilitazione dell'ordine di indagine penale hanno subito un progressivo aumento anche nel 2019. Con tale strumento, a differenza delle rogatorie, si sono dilatati gli spazi di discrezionalità delle autorità giudiziarie nella fase di riconoscimento ed esecuzione della misura richiesta, contenuta nell'ordine di indagine. La prima applicazione dello strumento ha determinato la necessità di consultazione e raccordo tra le autorità giudiziarie interessate, per le quali è stato molto utile il ricorso ad Eurojust, chiamata a fornire il necessario supporto alle singole autorità coinvolte nel meccanismo cooperativo. Analogamente, ulteriore intervento di Eurojust in materia si è verificato nei casi in cui il Procuratore della repubblica, ricevuta la richiesta di esecuzione dell'ordine di indagine europeo, abbia ritenuto di promuovere una squadra investigativa comune, informando e coinvolgendo Eurojust.

1.6. Per orientarsi sull'OIE: il documento del Desk italiano del 2017 aggiornato al 2020

Al pari degli altri Desk nazionali presenti ad Eurojust, da subito il desk italiano ha svolto un ruolo di assistenza alle autorità giudiziarie nazionali e quelle straniere, nell'agevolare i rapporti di cooperazione giudiziaria basati sul nuovo strumento di cooperazione e per le esigenze del coordinamento investigativo transnazionale. Trattandosi di una normativa dal forte impatto operativo si è ritenuto utile offrire un primo contributo informativo a beneficio di tutti i colleghi, di tipo essenzialmente pratico. In un documento del Desk italiano del 19 luglio 2017, diffuso a tutti i corrispondenti nazionali, sono state immaginate una serie di questioni che è prevedibile potessero venire in rilievo, specie in una fase di prima applicazione, approntando possibili risposte. A distanza di quasi tre anni dalla sua diffusione e tenuto conto del gradimento espresso, è stata avvertita l'esigenza di procedere ad una sua versione aggiornata (*inviata alle autorità italiane il 4.2.2020*). Essa infatti è apparsa necessaria sia per tener conto della elaborazione e/o del chiarimento di alcune prassi giudiziarie nel frattempo formatesi nei vari Stati membri, sia per verificare l'eventuale impatto, in *subjecta* materia, dell'adozione del nuovo Regolamento di Eurojust 2018/1727 del 14 novembre 2018, divenuto pienamente applicabile a partire dal 12 dicembre 2019.

2. La prova digitale

2.1. Il carattere transnazionale della prova digitale

Un settore della prova scientifica che sta assumendo sempre più rilevanza in sede investigativa e processuale è quello riguardante l'informatica. Fanno parte della comune esperienza la diffusione e l'utilizzo di dispositivi digitali, tra cui computer, CD, hard disk, memorie USB, telefoni cellulari, iPod, iPad, fotocamere e videocamere digitali, dispositivi questi capaci di memorizzare e conservare una infinita serie di dati, informazioni e rappresentazioni di fatti che riguardano una parte significativa della vita, dei rapporti e delle attività di un numero enorme di persone.

Sempre più di frequente, al fine della ricostruzione di condotte penalmente rilevanti, le autorità giudiziarie e di polizia devono acquisire e/o conservare e/o documentare informazioni in formato digitale assicurandone la conformità con quelle originali e la loro immodificabilità.

Il dato elettronico suscettibile di integrare elemento di prova ha natura molto spesso transnazionale, in quanto svincolato dal territorio dove il reato è stato posto in essere o si svolge l'attività di indagine.

Tre aspetti definiscono, infatti, la natura transnazionale della prova elettronica: la sua peculiare localizzazione e conservazione; le fonti private (*Internet Service Provider*) da cui di frequente origina; il connotato propriamente transnazionale del reato nel cui ambito spesso assume rilevanza.

I dati digitali si trovano, infatti, spesso conservati in server o computer ubicati in Stati diversi da quello in cui le indagini vengono condotte o sussiste l'esigenza dell'accertamento, sicché le autorità giudiziarie e di polizia vengono chiamate a confrontarsi con la necessità di acquisire le prove digitali da soggetti privati tenuti al rispetto di una disciplina normativa diversa ovvero quella della nazione ove hanno sede. Ciò comporta il ricorso a strumenti di cooperazione internazionale penale che, però, non sempre permettono di acquisire i dati richiesti in tempi rapidi.

Rileva, poi, una ulteriore e frequente specificità che è rappresentata, nel caso di indagini per forme di criminalità transnazionale, dalla realizzazione in più Stati delle condotte penalmente rilevanti, connotato questo che può rendere ancora più difficoltosi l'individuazione, la raccolta, la conservazione e l'utilizzo del dato elettronico suscettibile di rilevare come prova penale.

2.2. La disciplina della acquisizione transnazionale della prova digitale in UE

Difetta ancora un quadro giuridico che disciplini in modo omogeneo la raccolta, la conservazione e lo scambio delle prove elettroniche tra gli Stati membri dell'Unione Europea, sebbene, comunque, considerevoli progressi in detta direzione siano stati compiuti negli ultimi anni.

Sono state, infatti, elaborate misure pratiche e legislative per migliorare l'accesso ai dati elettronici transnazionali e con specifico riferimento alle misure legislative, va evidenziata l'azione svolta dalla Commissione che il 17 aprile 2018 ha proposto l'adozione di due strumenti volti a agevolare l'acquisizione transnazionale e la conservazione delle prove elettroniche. Si tratta della proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e della proposta di direttiva sulla nomina di rappresentanti legali da parte dei prestatori di servizi ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.

Con il primo strumento si è inteso perseguire l'obiettivo di consentire la notificazione diretta degli ordini europei di produzione e conservazione di prove digitali emessi dall'autorità giudiziaria ai prestatori di servizio (*Internet Service Providers*) qualora questi non abbiano sede sul territorio nazionale.

La proposta di direttiva è volta a armonizzare la disciplina sulla rappresentanza legale dei prestatori di servizi sul territorio dell'Unione al fine di identificare con maggiore immediatezza a chi l'Autorità giudiziaria debba indirizzare i provvedimenti di acquisizione della prova e da normare le procedure da seguire, sì da superare l'attuale frammentazione delle normative nazionali e facilitare l'esecuzione delle richieste.

Deve evidenziarsi che il Parlamento europeo ha proposto numerosi emendamenti ai due testi presentati dalla Commissione e che, all'epoca di conclusione della redazione di questo scritto, il pacchetto in parola è ancora al vaglio delle competenti istituzioni dell'Unione europea.

Completano il quadro giuridico degli strumenti utilizzabili la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000, la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (*vincolante nel contesto del Consiglio d'Europa*), la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni, gli accordi bilaterali tra l'Unione e paesi terzi, quali gli accordi sull'assistenza giudiziaria con gli USA (*Decisione 2009/820/PESC del Consiglio*) e con il Giappone (*Decisione 2010/616/UE del Consiglio*).

La Commissione europea è stata, inoltre, autorizzata dal Consiglio a partecipare ai negoziati in seno al Consiglio d'Europa sul secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

Inoltre, a seguito dell'adozione del c.d. CLOUD (*ovvero Clarifying Lawful Overseas Use of Data*) ACT statunitense il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare a nome dell'Unione europea un accordo internazionale con gli Stati Uniti volto a facilitare l'accesso alle prove elettroniche ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale. I negoziati sono iniziati nell'autunno del 2019 e sono tutt'ora in corso.

Per completezza deve aggiungersi che è già stato sottoscritto in data 3 ottobre 2019 l'accordo bilaterale tra Stati Uniti e Regno Unito avente per oggetto l'acquisizione di prove e/o informazioni elettroniche dagli operatori di servizi internet nell'ambito delle procedure di cooperazione giudiziaria penale. È previsto che l'accordo entri in vigore decorsi 6 mesi dalla data della sua conclusione, qualora il Parlamento del Regno Unito e il Congresso degli Stati Uniti non intervengano a modificarne il testo.

2.3. Il ruolo di Eurojust

Eurojust fornisce orientamenti alle autorità giudiziarie degli Stati Membri sugli strumenti di diritto internazionale e di diritto dell'Unione da utilizzare come base legale nella formulazione di richieste di cooperazione giudiziaria penale volte all'acquisizione di prove elettroniche transnazionali e, ove richiesto, può offrire supporto nella redazione delle medesime richieste.

L'Agenzia provvede, inoltre, a mettere a disposizione delle autorità giudiziarie degli Stati Membri informazioni su problematiche, sfide, possibili soluzioni e migliori pratiche emerse in questo ambito operativo.

Eurojust fornisce, poi, il contributo proprio dell'esperienza e delle conoscenze giuridiche dell'autorità giudiziaria alla piattaforma "Sirius". Detta piattaforma contiene informazioni di carattere pratico e tecnico-giuridico utili sia all'acquisizione di informazioni e prove elettroniche dagli *internet service provider* sia allo svolgimento delle indagini online.

L'Agenzia fornisce, altresì, supporto all'operatività della rete giudiziaria europea per il contrasto alla criminalità informatica (EJCN). Questa rete favorisce i contatti tra gli operatori specializzati nella lotta alla criminalità informatica e promuove tra loro lo scambio di esperienze e migliori pratiche.

Eurojust collabora a vari progetti strategici, tra cui il bollettino giudiziario sulla criminalità informatica, "Cybercrime Judicial Monitor", e l'osservatorio sulla cifratura, "Encryption Observatory", e elabora pareri sugli strumenti giuridici che mano a mano vengono introdotti in questa materia.

Specificamente, la pubblicazione annuale di Eurojust "Cybercrime Judicial Monitor" contiene una agile sintesi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale a livello europeo in materia di prova elettronica, reati informatici e reati commessi mediante l'uso del computer. L'"Encryption Observatory" fornisce un aggiornamento puntuale circa le problematiche e le sfide poste dalla crittografia e le più recenti decisioni giurisprudenziali rese in questo ambito.

3. I certificati per il sequestro e la confisca

Altro ambito operativo nel quale si sono registrati diversi problemi in fase applicativa attiene all'esecuzione all'estero dei provvedimenti di sequestro e confisca emessi dalle autorità giudiziarie italiane. Tale argomento è stato ampiamente affrontato nella relazione del 2018 e non si ritiene che per l'anno 2019 vi siano stati cambiamenti significativi da segnalare. Per completezza va infine ricordato che in data 14 novembre 2018 è stato emanato il Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca teso ad armonizzare la legislazione europea in materia; lo stesso entrerà in vigore a decorrere dal 19 dicembre 2020. L'Italia ha ottenuto che lo stesso si applichi a ogni provvedimento di congelamento e confisca emesso "nel quadro di un procedimento in materia penale" (*e non solo a procedimenti finalizzati all'accertamento giudiziario della responsabilità penale per specifici fatti criminosi*). Ciò dovrebbe ragionevolmente comprendere anche il provvedimento adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione. È tuttora in corso una ragionata raccolta di informazioni analitiche, ricavabili dalla casistica gestita dal Desk italiano, da poter condividere con le autorità giudiziarie nazionali. In ogni caso Eurojust ha elaborato, anche con il contributo italiano, un rapporto speciale in materia di sequestro e confisca all'estero, che è stato già diffuso a beneficio di tutte le autorità giudiziarie nazionali.

4. I conflitti di giurisdizione e il ruolo di Eurojust

Il problema della giurisdizione è stato più volte affrontato nell'ambito dell'attività del Desk. La contemporanea presenza di indagini per reati transnazionali rende inevitabile la necessità di affrontare altresì il problema del *ne bis in idem* processuale internazionale per il quale la normativa europea ha previsto uno specifico compito in capo all'Agenzia (decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali). Inoltre Eurojust ha elaborato , in base alla esperienza , *Linee guida per decidere " quale giurisdizione dovrebbe procedere ?"* (ultima versione 2016) . Sono stati individuati i fattori principali dei quali va tenuto conto per decidere in punto giurisdizione.

L'Italia ha implementato la suddetta normativa con il decreto legislativo 29/2016 il quale prevede i passaggi necessari per giungere a una identificazione dell'autorità giudiziaria meglio posizionata per procedere. In particolare l' articolo 9 prevede il ruolo di Eurojust: "in ogni momento le autorità competenti italiane e degli altri stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust".

Tale normativa è risultata essere poco praticata dai colleghi italiani e il ricorso alla stessa è stato effettuato in alcuni casi in uno stadio molto avanzato dei procedimenti determinando intuibili conseguenze negative.

Peraltro va rilevato che il perimetro applicativo risulta inevitabilmente limitato dal fatto che il presupposto per l'applicazione della suddetta normativa è l'esistenza di procedimenti paralleli in due o più Stati dell'Unione Europea. La definizione che viene data di procedimenti paralleli fa riferimento alla identità sia oggettiva che soggettiva dei reati, circostanza che nella prassi si concretizza raramente. È infatti improbabile che sussistano procedimenti pendenti sul medesimo fatto nei confronti delle stesse persone. Normalmente le indagini si differenziano per l'esistenza di reati connessi e con il coinvolgimento di diversi indagati.

Ciò premesso, il ruolo di Eurojust nella anticipazione e neutralizzazione di possibili conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri negli ultimi tempi è risultato essere attivo ed efficace. In seguito alla iniziativa da parte delle autorità giudiziarie degli stati membri coinvolti, vengono organizzate riunioni di coordinamento tese a chiarire il perimetro delle indagini nazionali e trovare una soluzione concordata sulle rispettive competenze (*rectius* giurisdizioni). Al termine di questo percorso i desk coinvolti di Eurojust formulano un parere congiunto indicando quale sia l'autorità giudiziaria meglio posizionata per procedere e ciò in base alle linee guida sulla giurisdizione sopra richiamate . Nella maggior parte dei casi i Paesi coinvolti hanno aderito alla proposta contenuta nel parere.

Il 22 febbraio 2018 in Italia è entrato in vigore il decreto legislativo che ha ridefinito il Libro XI del codice di procedura penale. Per quanto di interesse è stato introdotto il titolo IV bis avente ad oggetto il trasferimento dei procedimenti penali. Sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli stati membri dell'unione europea mentre le nuove norme introdotte sono applicabili in presenza di Convenzioni internazionali . Nelle disposizioni generali di cui all'articolo 746 bis vengono indicati i criteri da utilizzare ai fini della decisione sulla giurisdizione che in gran parte corrispondono a quelli contenuti nelle linee guida di Eurojust. Va sul punto evidenziato che vi è una disarmonia tra le norme del codice e la normativa europea sopra citata. In particolare, il potenziale conflitto di giurisdizione può essere sollevato anche dopo l'esercizio dell'azione penale nella normative di fonte europea, mentre per il codice di rito ciò è possibile fino a quando non sia stata esercitata l'azione penale. Inoltre il trasferimento dei procedimenti penali può essere disposto quando vi siano indagini in corso per gli stessi fatti (*codice di procedura*) mentre, come sopra già richiamato, la normativa europea è più restrittiva (*identità dei fatti e dei soggetti coinvolti*).

CAPITOLO VII - CONCLUSIONI

Nell'immediato futuro Eurojust dovrà affrontare soprattutto tre sfide: quelle della globalizzazione, la digitalizzazione e la carenza di finanziamenti e risorse.

Globalizzazione: l'Unione europea deve lavorare unita e cercare partenariati oltre i propri confini per aiutare le vittime dei reati, risolvere e perseguire i crimini e proteggere i nostri confini. Ciò significa che gli indagati, le prove o il denaro guadagnato illegalmente potranno trovarsi sempre più al di fuori dell'UE. Abbiamo un numero crescente di combattenti terroristi stranieri che tornano in Europa, che devono non solo essere fermati al confine, ma anche perseguiti. Nell'ultimo decennio, Eurojust è cresciuto fino a diventare un centro di competenza nel lavorare attraverso giurisdizioni e frontiere. È unica al mondo. Non esiste Afri-just o Asiajust. Dobbiamo continuare a far crescere questa rete al fine di proteggere i cittadini europei.

Digitalizzazione: oltre alla globalizzazione, affrontiamo la sfida della digitalizzazione, che speriamo di affrontare con *Digital Criminal Justice*, una rete infrastrutturale capace di collegare tutti gli attori giudiziari e le agenzie europee. E' necessario che questo progetto sia portato avanti convintamente a livello europeo, con il necessario supporto italiano, al fine di consentire a tutti gli attori di dialogare in modo sicuro ed integrato.

Difetto finanziario nelle previsioni del Multi Financial Framework per 2021- 2027: per Eurojust questa è una questione urgente di sopravvivenza. Come è stato illustrato, il carico dei nostri casi è aumentato e attualmente ci sono oltre 7800 procedure in corso. Ciò significa che stiamo facendo bene il nostro lavoro e vorremmo continuare a sostenere i pubblici ministeri. Con il nuovo budget annuale 2020, ora concordato ed approvato per 41,7 milioni di Euro, un calo a 33 milioni nel 2021 - come da iniziale proposta della Commissione europea - ci renderebbe inadeguati. Non ricevere il finanziamento necessario significherebbe rifiutare le richieste dei pubblici ministeri e dei giudici investigativi: niente più squadre investigative comuni, niente più incontri di coordinamento.

I procedimenti giudiziari di successo sono la parte conclusiva della c.d. catena di sicurezza. Pertanto è anomalo vedere che le agenzie operanti sul piano della sicurezza stanno ottenendo aumenti di finanziamento consistenti, ma l'agenzia Eurojust è destinataria di un piano di risorse insufficienti.

Una piena attuazione dello stato di diritto dovrebbe essere una parte importante dell'agenda di sicurezza dell'UE.

Non comprendiamo, pertanto, la scelta della Commissione per l'applicazione della legge senza il sostegno alle procedure giudiziarie per i reati transnazionali. La creazione dell'EPPO avvenuta nel 2017 rappresenta una novità di rilievo assoluto nel panorama dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e va incoraggiata. E' la prima volta che all'interno dell'Unione europea è stato creato un soggetto con chiari connotati giudiziari e con una giurisdizione estesa a quasi tutto il territorio dell'Unione. Si tratta di una occasione per certi versi unica, una prima attuazione di un'Europa federale nel campo della giustizia, che può innescare la rielaborazione di una complessiva architettura dello spazio giudiziario.

Tuttavia, ciò che conterà sarà la capacità del neonato organismo di fornire risposte alle domande di giustizia per le quali esso è stato costituito, in definitiva, la capacità di saper tutelare gli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini, specialmente nei casi delle grandi frodi IVA (c.d. frodi carosello). In tal senso la cooperazione con Eurojust assume un valore importante, non solo dal punto di vista operativo, ma anche strategico, e sarebbe un errore indebolire quest'ultima, ovvero non dotarla delle risorse necessarie ad assicurare un esercizio efficiente di quelle funzioni a servizio delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

In mancanza di indicatori su come EPPD funzionerà e se sarà concretamente capace di rispondere alle sfide assegnategli, l'attuazione di un completo modello di coordinamento, che passi attraverso l'attuazione delle potenzialità offerte dall'art. 85 del Trattato di Lisbona, continua a rappresentare, ad avviso di chi scrive, una alternativa "politicamente" accettabile e giuridicamente praticabile.

Essa appare indispensabile per rafforzare l'efficacia delle risposte al crimine organizzato transfrontaliero ed al terrorismo internazionale, in aggiunta alle altre auspicabili riforme normative, di diritto penale e processuale, indicate nella presente relazione.

Il Membro nazionale italiano

Vice Presidente di Eurojust

Handwritten signature of Giuseppe Gaiardis in black ink.